



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

*Il sacramento della riconciliazione dinnanzi alla pandemia di Covid-19. L'assoluzione generale senza previa confessione individuale e le disposizioni di diritto particolare di alcuni vescovi diocesani italiani*

*The sacrament of penance in the face of the Covid-19 pandemic. Collective absolution without prior individual confession and the decrees of some Italian diocesan bishops*

NICO TONTI

RIASSUNTO

*Il contributo analizza una particolare modalità di celebrazione del sacramento della riconciliazione che è stata adottata in varie diocesi italiane durante la pandemia causata dal virus Covid-19. A causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, infatti, si è ricorso ad una forma di assoluzione sacramentale del tutto eccezionale: l'assoluzione a più penitenti senza la previa confessione individuale, prevista dal can. 961 del Codice di Diritto Canonico. Sotto questo profilo si è analizzata la regolamentazione codiciale di questo istituto, per poi illustrare una recente Nota della Penitenzieria Apostolica riguardante il sacramento della penitenza nel contesto pandemico. Infine, si sono passati in rassegna una serie di decreti e documenti di alcuni vescovi diocesani italiani allo scopo di indagare concretamente le diverse modalità di attuazione della disciplina codicistica, evidenziando profili di criticità.*

PAROLE CHIAVE

*Sacramento della penitenza; assoluzione collettiva; decreti episcopali*

ABSTRACT

*The paper analyses a particular way of celebrating the sacrament of penance that was adopted in several Italian dioceses during the Covid-19 pandemic. In fact, because of the restrictions imposed by the public health emergency, in several dioceses was adopted an exceptional form of collective absolution, without prior individual confession, as required by Canon 961 of the Code of Canon Law. From this point of view, this article analyses the regulation of collective absolution, and subsequently illustrates a recent Note from the Apostolic Penitentiary related to the sacrament of penance in the pandemic context. Lastly, a series of decrees and documents issued by several Italian diocesan bishops have been reviewed in order to investigate the various ways in which the regulations have been applied, highlighting their critical aspects.*

**KEYWORDS**

*Sacrament of penance; collective absolution; bishop's decrees*

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. La modalità ordinaria di amministrazione del sacramento della penitenza: la disciplina codiciale – 3. La forma straordinaria di celebrazione. L'assoluzione a più penitenti senza la previa confessione individuale – 4. Dall'emergenza sanitaria alla normativa "emergenziale". La nota della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della penitenza nel contesto pandemico – 5. L'assoluzione generale in tempo di pandemia nella Chiesa cattolica in Italia. Il contesto normativo di riferimento... – 6. ... e le disposizioni di diritto particolare dei vescovi di alcune diocesi nelle regioni ecclesiastiche Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto – 7. Conclusione

## *1. Premessa*

La situazione di emergenza sanitaria che ha coinvolto nell'ultimo anno l'intera ecumene ha sicuramente segnato l'ordinario modo di vivere l'esperienza sacramentale<sup>1</sup>: in particolare, la celebrazione della riconcilia-

---

<sup>1</sup> Sul punto si rimanda a GERALDINA BONI, *Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti*, Centro Studi Rosario Livatino, 7 maggio 2020 consultabile all'indirizzo internet [www.centrostudilivatino.it](http://www.centrostudilivatino.it); CESARE GIRAUDO, *La vita sacramentale in tempo di pandemia*, in LUIGI ALICI, GIUSEPPINA DE SIMONE, PIERGIORGIO GRASSI, *Quaderni di dialoghi. Speciale 2020. La fede e il contagio nel tempo della pandemia*, AVE, Roma, 2020, pp. 53-57; VINCENZO PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della grazia*, in *Oliv. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, 6 aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.oliv.it](http://www.oliv.it). Per un inquadramento generale delle limitazioni alla libertà di culto durante la pandemia si rinvia, *ex multis*, a ANDREA CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile' collaborazione con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), 18, 2020, pp. 1-26; NICOLA COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), 7, 2020, pp. 25-40; TIZIANA DI IORIO, *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), 11, 2020, pp. 36-67; GABRIELE FATTORI, *Religious freedom at the time of coronavirus*, in PIERLUIGI CONSORTI (a cura di), *Law, religion and Covid-19 emergency*, consultabile all'indirizzo internet [www.diresom.net](http://www.diresom.net), 2020, p. 57 ss.; ANTONIO FUCCILLO, MIRIAM ABU SALEM, LUDOVICA DECIMO, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza Covid-19: attualità e prospettive*, in *Rivista telematica Calumet Review*, 2020, pp. 87-117; MANUEL GANARIN, *Specificità e potenzialità del diritto canonico al tempo della crisi epidemica in Italia*, in *Ius canonicum*, 61, 2021, pp. 199-243; MASSIMO LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in *Rivista AIC*, 2, 2020, pp. 109-141; GIANFRANCO MACRÌ, *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello stato di emergenza e nuove opportunità pratiche di socialità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), 9, 2020, pp. 23-49; STEFANO MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione*



zione<sup>2</sup> ha indubbiamente risentito dell'impossibilità – almeno nelle zone in cui la pandemia ha costretto a restrizioni più limitanti – per il penitente di accusare individualmente i propri peccati al confessore secondo quanto previsto dalla forma ordinaria di amministrazione del sacramento. A questo proposito non sono mancate iniziative sparse e non coordinate di alcuni sacerdoti che hanno tentato di immaginare diverse soluzioni spendibili per far fronte alla contingente situazione di criticità: come, per esempio, confessioni tramite piattaforme telematiche<sup>3</sup>, al telefono o *drive-in*<sup>4</sup>. Non ci addentreremo, qui, nell'analisi dei possibili profili di illegittimità di tali atipiche pratiche; tuttavia, ci si limita a riscontrare come la sollecitudine pastorale dimostrata da alcuni ministri risponda inequivocabilmente ad un bisogno da parte dei fedeli di potersi accostare al perdono sacramentale, anche – e soprattutto –, in circostanze così difficili<sup>5</sup>.

A questo proposito, forse, non è un caso che uno dei primissimi documenti a carattere universale emessi in tempo di pandemia riguardasse proprio le modalità di celebrazione del sacramento della penitenza. Ci si riferisce alla *Nota esplicativa circa il sacramento della riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*<sup>6</sup>, redatta dalla Penitenzieria Apostolica che, intervenendo sulla questione, si è premurata di fornire chiarimenti soprattutto in merito alla possibilità di impartire l'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale<sup>7</sup>.

---

*del Covid-19*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp. 255-263; VINCENZO PACILLO, *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 8, 2020, pp. 85-94; Id., *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, in *Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, consultabile all'indirizzo internet [www.olir.it](http://www.olir.it), 16 marzo 2020.

<sup>2</sup> Come noto, il sacramento in questione – confessione, perdono, penitenza, riconciliazione, conversione – si connota per possedere una pluralità di denominazioni, scelte a seconda che si intenda mettere in risalto un aspetto, un comportamento o un effetto di esso. Sul punto si veda BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2016, p. 250. Da una prospettiva anche storica la questione è stata affrontata da GIANNI CARZANIGA, *Confessione, penitenza, riconciliazione. Introduzione storico-teologica*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 8, 1995, pp. 376-389. Alcuni spunti riguardo l'attuale situazione sanitaria in riferimento al sacramento in questione sono stati proposti da DANIELA TARANTINO, *"Ego te absolvo". Il sacerdote medicus animarum ai tempi del Covid-19*, in *Diritto e Religione nelle Società Multiculturali*, consultabile all'indirizzo internet [www.diresom.net](http://www.diresom.net), 20 aprile 2020.

<sup>3</sup> Per ulteriori approfondimenti si segnala il contributo di CLAUDIA CIOTOLA, *Confessione anche online? Spunti di riflessione sul sacramento della penitenza*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2010, pp. 13-30.

<sup>4</sup> Cfr. DANIELA TARANTINO, *La resilienza della Riconciliazione fra tradizione e nuove prospettive. Spunti per una riflessione*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, p. 51 ss.

<sup>5</sup> Alcune toccanti esperienze sono riportate da IGNACIO CARVAJOSA, *Testimone privilegiato. Diario di un sacerdote in un ospedale Covid*, Itaca, Castel Bolognese, 2020.

<sup>6</sup> Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, 19 marzo 2020, in *L'Osservatore romano*, 20 marzo 2020, p. 7.

<sup>7</sup> Sulle specifiche attribuzioni del dicastero curiale sul tema, si rimanda a DONALD KOS, *Le compe-*

Nonostante le norme contenute nel *Codex Iuris Canonici* e gli orientamenti tracciati dalla *Nota*, in alcune diocesi italiane si è provveduto ad applicare in modo “elastico” la disciplina dell’assoluzione generale, originariamente pensata per far fronte a circostanze assolutamente straordinarie come i periodi di guerra. Ciò ha sollevato (e invero ancora solleva) alcune perplessità di carattere eminentemente giuridico relativamente alla retta comprensione e applicazione del dettato codiciale. Per comprendere appieno tali profili problematici e con l’intento di fornire un quadro quanto più esaustivo della disciplina, anche per sottolineare l’eccezionalità che deve connotare tale forma straordinaria di assoluzione, è opportuno preliminarmente indicare – seppur sommariamente – i presupposti che caratterizzano la forma ordinaria di celebrazione della riconciliazione, con particolare riferimento alla figura del penitente.

## *2. La modalità ordinaria di amministrazione del sacramento della penitenza: la disciplina codiciale*

È indubbio che nel corso del tempo il sacramento della penitenza, pur mantenendo continuativamente alcune caratteristiche peculiari – si pensi alla dimensione correttiva e curativa del *mysterium pietatis*<sup>8</sup> -, ha subito considerevoli evoluzioni rispetto alla disciplina originaria<sup>9</sup>. Il perdono sacramentale

---

*tenze della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della penitenza*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza*, Glossa, Milano, 2010, pp. 251-267.

<sup>8</sup> I fondamenti scritturali del sacramento sono tratteggiati complessivamente da HEINRICH KARPP, *La Pénitence: Textes et Commentaires des origines de l'ordre pénitentiel de l'Eglise ancienne*, ed. Delachaux, Neuchâtel, 1970; GIOVANNI MOIOLI, *Il quarto sacramento. Note introduttive*, Glossa ed., Milano, 1996, p. 389 ss.; PHILIPPE ROUILLARD, *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Queriniana, Brescia, 2005, p. 5 ss.; GIANNI CARZANIGA, *Confessione, Penitenza, Riconciliazione. Introduzione storico-teologica*, in EGIDIO MIRAGOLI (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano, 2015, p. 13 ss. I lineamenti della prassi penitenziale nella Chiesa delle origini sono stati complessivamente analizzati da LUIGI MICHELE DE PALMA, *Accoglienza dei peccatori e riconciliazione dei penitenti nella Chiesa antica*, in *Apollinaris*, 90, 2017, pp. 153-172; JAVIER BELDA INIESTA, *Evoluzione del rito della penitenza nel jus antiquum tra tradizione “canonica” e apostolicam regulam*, in *Revista Scientia Canonica*, 4, 2020, pp. 144-145.

<sup>9</sup> Sull’evoluzione relativa all’amministrazione del sacramento si rinvia, *ex multis*, a ADRIEN NOCENT, *Il sacramento della penitenza e della riconciliazione*, in *Anàmnesis – I sacramenti. Teologia e storia della celebrazione*, Marietti, Genova, 1986, pp. 133-203; ANTOLÍN GONZÁLEZ FUENTE, *Presente e futuro della celebrazione del sacramento della penitenza*, in *Angelicum*, 2, LXXIII, 1996, pp. 255-304; GIOVANNI PALMITESSA, *La penitenza nell’esperienza ecclesiale dei primi secoli*, in *Ricerche Teologiche*, 21, 2010, pp. 179-209; MANLIO SODI, RENATA SALVARANI, *La penitenza tra I e II millennio. Per una comprensione delle origini della Penitenzieria Apostolica – Monumenta studia instrumenta liturgica*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012; ORAZIO CONDORELLI, *Della penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in GEORGES RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese Orientali*, Pontificio istituto

rappresenta a tutti gli effetti il libero dispiegarsi della grazia divina che incide efficacemente sull'esistenza del peccatore<sup>10</sup>, orientandolo primariamente alla riconciliazione con Dio e con la Chiesa<sup>11</sup>: l'effetto di questo perdono prefigura, dunque, la principale forma ecclesialmente istituita di metanoia postbattesimale<sup>12</sup>.

Da un punto di vista teologico<sup>13</sup>, il sacramento della penitenza consente l'incontro, in una mirabile commistione, tra l'agire divino e quello umano<sup>14</sup>: infatti, icasticamente, in tale segno sacramentale l'anima del penitente si predispone ad accogliere il dono della grazia che, effusa direttamente da Dio e amministrata dalla Chiesa, ricade sullo stesso dopo che quest'ultimo, tramite un atto libero e moralmente responsabile, si assume l'onere del peccato commesso<sup>15</sup>.

---

orientale ed., Roma, 2013, pp. 29 -88; JAVIER BELDA INIESTA, *Evoluzione del rito della penitenza nel jus antiquum tra tradizione "canonica" e apostolicam regulam*, cit., pp. 141-174.

<sup>10</sup> Sul punto si rimanda al magistero di GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptor Hominis*, 4 marzo 1979, in AAS LXXI (1979), p. 306 ss.; Id., Esortazione apostolica *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, in AAS LXXVII (1985), p. 185 ss.; Id., motu proprio *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002, in AAS XCIV (2002), p. 452 ss. Sul tema, per ulteriori approfondimenti, si rimanda, *ex plurimis*, a GIOVANNI MOIOLI, *Il quarto sacramento. Note introduttive*, cit., p. 392 ss.; Id., *Il peccato perdonato. Itinerario penitenziale del cristiano*, Piemme, Casale Monferrato, 1997, p. 13 ss.; BENEDETTO TESTA, *I sacramenti della Chiesa*, Jaca book, Milano, 2001, p. 240 ss.; FRANZ-JOSEF NOCKE, *Dottrina dei Sacramenti*, II edizione, Queriniana, Brescia, 2020, p. 177 ss. Ulteriormente si veda la recente opera di ANGEL GARCÍA IBÁÑEZ, *Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza postbattesimale*, EDUSC, Roma, 2020.

<sup>11</sup> Un'introduzione relativa alle plurime concezioni di intendere il peccato nella teologia morale e sacramentaria è rinvenibile in ROSALBA MANES, *Il ritorno: la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo*, San Paolo ed., Cinisello Balsamo, 2013; BRUNO MAGGIONI, *Dio aspetta sempre: il peccato, la misericordia, la conversione*, San Paolo ed., Cinisello Balsamo, 2014.

<sup>12</sup> Cfr. GIOVANNI MOIOLI, *Il quarto sacramento. Note introduttive*, cit., p. 403 ss.; Id., *Il peccato perdonato. Itinerario penitenziale del cristiano*, cit., p. 11 ss.; ANDREA GRILLO, *La ritualità della penitenza ecclesiale. Intrecci e interferenze tra dimensione rituale, giuridica e teologica della esperienza del perdono*, in *Synaxis*, 23, 2005, pp. 117-134; NICOLA REALI, *Sacramento della penitenza*, in PENITENZIERIA APOSTOLICA (a cura di), *Peccato, Misericordia, Riconciliazione – Dizionario teologico-pastorale*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 380. Ulteriori sviluppi sono proposti da ANDREA GRILLO, DANIELA CONTI, *Fare penitenza. Ragione sistematica e pratica pastorale del quarto sacramento*, Cittadella, Assisi, 2018, p. 22 ss.

<sup>13</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia a GIANMARCO BUSCA, *La riconciliazione: tra crisi, tentativi di riforma e ripensamento. Lo stato attuale della riflessione teologico-pastorale*, in *Il sacramento della penitenza*, cit., pp. 11-88; FRANZ-JOSEF NOCKE, *Dottrina dei Sacramenti*, cit., p. 177 ss.; ANGEL GARCÍA IBÁÑEZ, *Il sacramento della penitenza, via per accogliere il perdono di Dio, "ricco di misericordia" (Ef 2,4). Linee di riflessione sistematica*, in JUAN REGO (a cura di), *Celebrare la misericordia di Dio. Contributi per una mistagogia del sacramento del perdono*, EDUSC, Roma, 2016, pp. 23-41.

<sup>14</sup> Cfr. KRZYSZTOF NYKIEL, UGO TARABORRELLI, *Ascoltare con il cuore di Dio nell'esercizio del ministero della Riconciliazione*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017.

<sup>15</sup> Sulla questione si riporta quanto disposto dal can. 987 "*Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae remedium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata quae commiserit repudians et propositum sese emendandi habens, ad Deum convertatur*". Cfr. anche LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can.*

Quanto alla normativa vigente, il *Codex Iuris Canonici* del 1983, introducendo consistenti modificazioni<sup>16</sup> rispetto alla disciplina precedentemente individuata dal Codice piano-benedettino<sup>17</sup>, dedica il titolo IV del Libro IV al sacramento della penitenza: il canone introduttivo<sup>18</sup> (can. 959) ne condensa i principali elementi dottrinali, per poi operare una partizione della materia finalizzata a normare con coerenza gli snodi fondamentali che interessano maggiormente il tema<sup>19</sup>: le forme di celebrazione ordinaria e straordinaria della riconciliazione, la disciplina relativa ai ministri legittimi, la condizione del penitente e la regolamentazione delle indulgenze<sup>20</sup>. Senza avere la pretesa di approfondire in modo sistematico e nella sua completezza l'intera normativa, nel corso della trattazione ci si soffermerà solo sui tratti salienti relativi alla celebrazione del sacramento nella forma ordinaria e straordinaria, dal momento che, come si avrà modo di sottolineare, proprio intorno a dette forme di celebrazione, a causa dell'insorgenza della situazione pandemica, sono scaturite alcune perplessità di natura giuridica.

---

987, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, EDB, Bologna, 2011, p. 205 ss. Un'eshaustiva analisi circa i doveri del penitente è compiuta da GUGLIELMO GIOMBANCO, *La formazione dei fedeli alla confessione*, in *Il sacramento della penitenza*, cit., pp. 195-231.

<sup>16</sup> Sul punto basti pensare al radicale cambiamento di prospettiva del legislatore del 1983 nell'attribuire un ruolo di centrale importanza alla figura del penitente, ove invece nella previgente disciplina la quasi totalità dei canoni dedicati alla regolamentazione del sacramento in questione verteva essenzialmente sul ruolo dal confessore. Relativamente alle differenziazioni più rilevanti tra i due codici si rinvia a MASSIMO CALVI, *Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., pp. 45-47.

<sup>17</sup> Da una prospettiva eminentemente letterale, nel *Codex* del 1917 la rubrica ove si disciplinava il sacramento della confessione era denominata *De poenitentia*. La nuova rubrica, *De sacramento poenitentiae*, sembra meglio attagliarsi al contenuto normativo, concretamente sacramentale, che effettivamente il legislatore ha deciso di codificare differenziando il valore polisemantico di penitenza, passibile di essere intesa come virtù oppure anche nella sua dimensione penale. Cfr. TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 959*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2018, p. 641. Relativamente alla normativa propria delle Chiese orientali si rimanda, per tutti, a ANDRÁS DOBOS, *Penitenza e confessione nella storia e nella prassi delle Chiese antico-orientali*, in GEORGES RUYSSSEN (a cura di), *La disciplina della penitenza nelle Chiese orientali*, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2013, pp. 143-152.

<sup>18</sup> Cfr. WILLIAM H. STETSON, *Introduzione al Titolo IV – Del sacramento della penitenza*, in *Comentario exegético al Còdigo de derecho Canónico*, vol. III, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 757

<sup>19</sup> Cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, cit., pp. 251-257.

<sup>20</sup> Un'analisi organica delle tematiche elencate è compiuta da Id., *Diritto sacramentale canonico*, cit., p. 247 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, Roma, 2018, p. 155 ss. Segnatamente, i risvolti del contesto pandemico hanno interessato anche la disciplina delle indulgenze giustificando l'intervento della PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Decreto. Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da "covid-19", le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l'incolumità dei fedeli*, 22 ottobre 2020, in *L'Osservatore romano*, 23 ottobre 2020, p. 8.

Preliminarmente, il can. 959 traccia una sequela di disposizioni relative al penitente: questi, raggiunto uno stato di vera e profonda contrizione a cui necessariamente deve seguire l'accusa piena ed individuale dei peccati al confessore, si propone di emanciparsi dalle "lordure spirituali" derivanti dal peccato. Una volta conclusa questa fase prodromica, interviene il *munus santificandi* della Chiesa che, attraverso il suo ministro, assolve il penitente dal male deliberatamente commesso<sup>21</sup>. Segue, infine, la soddisfazione, ossia la sommessa accettazione della penitenza da parte del peccatore appena mondato che assume non tanto i contorni di un "prezzo" per il riscatto della propria anima, esprimendo piuttosto la piena consapevolezza di fare giustizia, mediante un'assunzione personale di responsabilità, rispetto al male posto in essere, emancipando in tal guisa il penitente dal morbo del peccato<sup>22</sup>.

A scanso di equivoci, è opportuno specificare che attraverso il sacramento della riconciliazione al penitente viene condonato solo il peccato cosiddetto attuale, che si differenzia da quello originale per essere un atto malvagio compiuto in sfregio a Dio e alla Chiesa dopo il battesimo<sup>23</sup>. La dimensione intrinsecamente maligna che connota il peccato assume una rilevanza non solo sul piano individuale, intesa come offesa a Dio ma, vieppiù, essa si colora di una sfumatura comunitaria, rappresentando una ferita nel *corpus Ecclesiae*<sup>24</sup>. Da ultimo, l'oggetto proprio della confessione sacramentale riguarda tutti i peccati e, in particolar modo, i cosiddetti peccati gravi<sup>25</sup>; questi ultimi insistono sulla portata oggettiva del peccato ma affinché tale elemento fattuale si trasmuti in una colpa da confessare, è dirimente la sussistenza della consape-

---

<sup>21</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can. 959*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 182 ss.; TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 959*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 641. Per un inquadramento più generale si veda BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, cit., pp. 255-269.

<sup>22</sup> Sulla dimensione del confessore medico e giudice si rimanda, *ex multis*, a EGIDIO MIRAGOLI, *Il confessore, giudice e medico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8, 1995, pp. 398-411; LUIGI DEL FAVERO, *I compiti del confessore: medico, giudice, pastore*, in *Orientamenti Pastoral*, 45, 1997, pp. 117-120; EGIDIO MIRAGOLI, *Il confessore giudice e medico: natura della confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 31 ss.; DANIELA TARANTINO, *Dalla riconciliazione alla guarigione. Alcune riflessioni sulla confessione come cura animarum nella teologia morale e nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), 9, 2017, pp. 1-18.

<sup>23</sup> Sul punto si rinvia ad ANTONIO OLMÍ, *Il peccato originale tra teologia e scienza*, EDS, Bologna, 2008.

<sup>24</sup> La questione è affrontata da BRUNO MAGGIONI, *Dio aspetta sempre: il peccato, la misericordia, la conversione*, cit., p. 28 ss.

<sup>25</sup> Cfr. JAVIER SÁNCHEZ CANIZARES, *Voce Pecado grave*, in JORGE OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (a cura di), *Diccionario General de derecho canonico*, vol. VI, Eunsa, Pamplona, 2020, pp. 53-55.

volezza soggettiva, o formale, del peccatore<sup>26</sup>.

Ad ogni buon conto, non è sufficiente che il fedele avversi il proprio volontario distacco da Dio<sup>27</sup> perché si realizzi la piena riconciliazione ma, come già rammentato, è condizione necessaria per la validità del sacramento che il penitente ammetta, di fronte al ministro legittimo, specificatamente le condotte peccaminose a cui egli ha dato causa, procedendo quindi all'accusa piena ed individuale dei peccati al confessore<sup>28</sup>. La dimensione intima ma non solipsistica di tale pratica mira a tutelare primariamente il fedele, giacché la rivelazione al ministro dei peccati commessi garantisce che lo stesso non cada nella tentazione dell'auto-assoluzione e dell'accusa privata al solo cospetto di Dio. La confessione dei propri peccati, lungi quindi dal costituire un mero esercizio di dolorosa compunzione, si connota per possedere un'insostituibile funzione "catartica" e rappresenta il prodromo nonché la *condicio* dell'assoluzione sacramentale, ossia la piena e perfetta emancipazione rispetto al male deliberatamente commesso<sup>29</sup>.

In questa prospettiva assume un rilievo essenziale il rapporto, illuminato da Cristo, tra il ministro del sacramento<sup>30</sup>, il *medicus animarum* che ascolta

---

<sup>26</sup> Sul punto si veda BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, cit., pp. 256.

<sup>27</sup> Alcune riflessioni sulla questione sono state sviluppate da ANDREA ZANOTTI, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), 18, 2015, pp. 1-30, ove l'A., riprendendo il pensiero agostiniano, asserisce che "La volontà – sostiene Agostino – è un movimento dell'animo, da nessuno imposto, volto a conseguire qualcosa o a non rinunciarvi». Ne consegue che non vi può essere colpa a prescindere dalla volontà: e in che cosa si risolve la decisione di orientare il proprio volere nella direzione sbagliata, cioè al male? Questo atteggiarsi del libero arbitrio sfocia nel peccato, nell'allontanarsi dalla volontà e dal disegno divino. Libertà e peccato sono dunque due termini molto legati: ed entrambe rimandano alla necessità di esistenza e d'intervento dell'ordine della Grazia, unico in grado di riscattare l'uomo dalla sua caducità e dall'aver compromesso col peccato originale, secondo Agostino, la sua naturale destinazione alla salvezza eterna", *ivi*, p. 3.

<sup>28</sup> In relazione all'argomento si rinvia a CARLO ROCCHETTA, *Il Sacramento della penitenza*, in *I sacramenti della fede, Saggio di teologia biblica dei sacramenti come «eventi di salvezza» nel tempo della Chiesa*, EDB, Bologna, 1985, pp. 373-405; DIMITRIOS SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, EDB, Bologna, 1999, pp. 166-184; MIGUEL PONCE, voce *Penitencia* [sacramento de la], in JORGE OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUIN SEDANO (a cura di), *Diccionario General de derecho canonico*, vol. VI, cit., pp. 93- 100; TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, a cura di ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL, traduzione di ALBERTO PERLASCA, EDUSC, Roma, 2018, p. 303 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, Marcianum Press, Venezia, 2020, p. 243 ss.

<sup>29</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can. 959*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 182 ss.; TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 959*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 641; *Id.*, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 309-310

<sup>30</sup> La rilevanza della figura del confessore è ribadita dallo stesso Codice che dedica una sequela specifica di canoni proprio nell'individuazione del ministro legittimo e dei suoi doveri. Sul punto si

la confessione e impartisce l'assoluzione, e la figura del penitente, ossia il soggetto chiamato a riprovare il peccato commesso e ad assumere il fermo impegno a non commetterlo in futuro, pur nella consapevolezza della propria fragile natura<sup>31</sup>. L'ulteriore condizione che involge il penitente è la disposizione d'animo verso l'accoglimento del dono dell'assoluzione<sup>32</sup>, mediato dall'azione del confessore che, attraverso il segno della croce sulla fronte e l'imposizione delle mani, pronuncia la formula assolutoria<sup>33</sup>.

Delineate quindi le linee direttrici lungo le quali si dipana l'amministrazione del sacramento della riconciliazione, almeno dalla prospettiva del penitente, è opportuno tratteggiare, seppur sommariamente, le tre modalità attraverso le quali il sacramento può legittimamente celebrarsi.

Il can. 960 concerne il modo ordinario di celebrazione del IV sacramento consistente nella confessione individuale ed integra<sup>34</sup>. Segnatamente, si intende per integra quell'accusa che abbia ad oggetto tutti i peccati gravi commessi dal fedele dopo il battesimo (e non ancora rimessi) di cui lo stesso abbia piena consapevolezza<sup>35</sup>; complementariamente, la dimensione individuale tende a ga-

---

veda MASSIMO CASSANI, *Attenzioni spirituali e umane del confessore alle diverse categorie di penitenti e accompagnamento di alcune categorie speciali*, in *Rivista di teologia dell'evangelizzazione*, 17, 2013, pp. 37-53; EGIDIO MIRAGOLI, *Il ministero del confessore. Indicazioni canoniche e pastorali*, in *La Rivista del Clero Italiano*, 95, 2014, pp. 705-720; OTTAVIO DE BERTOLIS, *La fedeltà del confessore al magistero e alle norme (can. 978 §2)*, in *Il sacramento della penitenza*, cit., pp. 123-133; GIACOMO INCITTI, *Il confessore e il sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, in KRZYSZTOF NYKIEL, UGO TARABORRELLI (a cura di), *Ascoltare con il cuore di Dio*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 177-211; KRZYSZTOF NYKIEL, *Il buon confessore alla luce della Lettera apostolica di Papa Francesco Misericordia et misera*, in *Ascoltare con il cuore di Dio*, cit., pp. 89-101. I profili di responsabilità del confessore sono complessivamente tratteggiati da CLAUDIA CIOTOLA, *La confessione dei peccati nella prospettiva giuridica. Note in margine alla disciplina canonica dei delitti del confessore*, in *Rassegna di Teologia*, 46, 2005, pp. 363-375.

<sup>31</sup> Relativamente al rapporto tra confessore e penitente si rinvia a GIACOMO INCITTI, *Il confessore e il sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, cit., p. 179 ss.

<sup>32</sup> Si vedano le osservazioni di BENEDETTO TESTA, *I sacramenti della Chiesa*, Jaca book, Milano, 2001, p. 246 ss.

<sup>33</sup> La formulazione, così come indicata dal Rito della Penitenza curato dalla CEI, al n. 46, riporta "Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo". Alternativamente il confessore può utilizzare anche la formula essenziale ("io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo"), in caso di pericolo di morte imminente del penitente.

<sup>34</sup> Non a caso il canone 960 recita "*Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest*".

<sup>35</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can. 960*, in *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 185 ss.; TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 960*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di),

rantire che il ministro possa ascoltare direttamente e senza mediazioni i peccati confessati<sup>36</sup>, rendendo in tal guisa assolutamente illegittime tutte quelle forme improprie di celebrazione comunitaria della penitenza nelle quali, per esempio, viene chiesto ai fedeli di consegnare uno scritto ove si enumerano i peccati posti in essere, fatto poi pervenire al confessore; per giunta, sotto questo profilo, non posso essere sottaciuti seri pericoli per l'integrità del sigillo sacramentale<sup>37</sup>.

Sempre seguendo il solco tracciato dal can. 960, l'ordinarietà della pratica ivi delineata è ribadita nell'ultima parte dello stesso, laddove si vuole come assolutamente eccezionale la possibilità di procedere attraverso forme diverse di celebrazione, accessibili solo in presenza di un'impossibilità fisica o morale<sup>38</sup>.

La casistica dell'impossibilità fisica si è colorata nel tempo di una molteplicità di fattispecie concrete tra loro anche molto distanti: basti pensare alla

---

*Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 642 ss. Sempre sul punto è intervenuta anche la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme pastorali circa l'assoluzione sacramentale generale*, 16 giugno 1972, Roma, che a proposito di confessione individuale sottolineava come "Dev'essere fermamente ritenuta e fedelmente applicata nella prassi la dottrina del Concilio di Trento. È da riprovare, pertanto, la consuetudine che di recente è apparsa qua e là, per la quale si pretende di poter soddisfare al precetto di confessare sacramentalmente i peccati mortali, al fine di ottenere l'assoluzione, con la sola confessione generica o – come dicono – celebrata in forma comunitaria. Questo urgente dovere è richiesto non solo dal precetto divino, come è stato dichiarato dal Concilio di Trento, ma anche dal grandissimo bene delle anime, che, per secolare esperienza, deriva dalla confessione individuale, quando è ben fatta e bene amministrata. La confessione individuale e completa con l'assoluzione resta l'unico mezzo ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un'impossibilità fisica o morale non li scusi da una tale confessione".

<sup>36</sup> Fatta eccezione, come noto, per la figura dell'interprete che nei casi e nei modi previsti dal diritto può assistere alla confessione con il preciso obbligo del segreto. Sul punto si rinvia a TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 341; DAVIDE CITO, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, in *Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canonistiche e pastorali*, cit., pp. 269-285

<sup>37</sup> Relativamente alla tutela del sigillo sacramentale si rimanda, *ex multis*, a FELICE M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, vol. II, Marietti, Torino, 1943; EGIDIO MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in *Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canonistiche e pastorali*, cit., p. 151 ss.; KRYSZTOF NYKIEL, *Il sigillo sacramentale nella normativa canonica, in Teka Kom. Praw*, 2, 2014, pp. 81–91; DAVID MARIA A. JAEGER, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in KRYSZTOF NYKIEL, PAOLO CARLOTTI, ALESSANDRO SARACO (a cura di), *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 89-103; Id., *Sigillo sacramentale*, in *Peccato, Misericordia, Riconciliazione – Dizionario teologico-pastorale*, cit., p. 393 ss. La salvaguardia del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale è stata oggetto di approfondimento nel recente studio di GERALDINA BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare*, in *Jus-online*, 1, 2020, pp. 31-222.

<sup>38</sup> Il can. 960 infatti stabilisce: "*Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest*".



lontananza fisica tra il confessore e il penitente o a tutte quelle situazioni in cui quest'ultimo versi in condizioni critiche perché perseguitato o, ancora, al caso di grave malattia del fedele o all'incapacità dello stesso di comunicare i propri peccati<sup>39</sup>. Quanto invece all'impossibilità morale, rilevano tutte quelle ipotesi inerenti alla scarsità di ministri, specie in alcune zone di missione ovvero qualora vi siano "incompatibilità" tra il penitente e il confessore (come legami di stretta amicizia o parentela): ulteriori fattispecie possono essere date dall'ignoranza assoluta circa la gravità di alcuni peccati, dal pericolo di ledere il sigillo sacramentale, dalla possibilità di esporsi a gravi scandali o di incorrere in peccato da parte del confessore o del penitente<sup>40</sup>.

La lettera del canone dà conto, dunque, di un'effettiva impossibilità fisica o morale e non di una mera difficoltà nel percorrere la via ordinaria della confessione dal momento che, come già ricordato, l'assoluzione individuale è il mezzo ordinario per ottenere la piena remissione delle colpe<sup>41</sup>: non è possibile prescindere in alcun modo da tale precetto e, conseguentemente – secondo quanto indicato dal can. 18<sup>42</sup> –, tutte le eventuali eccezioni necessitano di essere prudenzialmente interpretate in senso stretto<sup>43</sup>.

Il legislatore, nell'identificare quale via ordinaria di celebrazione del sacramento della riconciliazione la confessione individuale e integra dei peccati commessi, si è peraltro premurato di individuare, al ricorrere di situazioni di straordinarietà conclamata, alcune ipotesi peculiari nelle quali è consentito al fedele ottenere la piena pace con Dio e con la Chiesa in forme diverse rispetto a dette modalità. La *ratio* sottesa a queste particolari forme di celebrazione<sup>44</sup> soddisfa l'esigenza di tutelare primariamente la *salus animarum* del

<sup>39</sup> Sull'argomento di rinvia a LORENZO LORUSSO, *Alcune osservazioni sul sacramento della penitenza nella legislazione della Chiesa Cattolica*, in *Folia Canonica*, 2, 1999, pp. 217-229; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 158.

<sup>40</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, Sub *can. 960*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 185 ss.; TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, Sub *can. 960*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, cit., p. 642 ss. Una disamina più approfondita è operata da ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 159.

<sup>41</sup> Le differenziazioni tra impossibilità e mera difficoltà sono complessivamente tratteggiate da WILLIAM H. STETSON, Sub *can. 960*, cit., pp. 763-764; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 155 ss.

<sup>42</sup> Come peraltro sostenuto da BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 256.

<sup>43</sup> Sul punto si rimanda a EDUARDO BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, EDUSC, Roma, 2013, p. 342 ss., ma anche a JULIO GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015, p. 151 ss.

<sup>44</sup> In relazione a tali ipotesi ci si soffermerà esaustivamente nel prossimo paragrafo. Più in generale si veda ANTONIO MIRALLES, *Dimensión eclesial del sacramento de la penitencia*, in RAFAEL DÍAZ

peccatore, in particolar modo dinanzi ad ipotesi che denotino un gradiente di eccezionalità manifesto e verificato dall'autorità preposta, tale da impedire l'ordinaria amministrazione del sacramento. Orbene, una volta venute meno le condizioni di impossibilità fisica o morale appena rammentate, si ritiene che insorga nuovamente l'obbligo per il fedele di confessare attraverso la via ordinaria tutti i peccati gravi di cui lo stesso abbia coscienza<sup>45</sup>.

### *3. La forma straordinaria di celebrazione. L'assoluzione a più penitenti senza la previa confessione individuale*

Il perdurante stato emergenziale ha portato alla luce l'attualità di previsioni codiciliari rimaste per lungo tempo esigualmente attuate in concreto. Segnatamente ci si riferisce alla regolamentazione dell'assoluzione collettiva<sup>46</sup> senza previa confessione individuale, oggetto nel tempo di numerosi interventi chiarificatori che ne hanno sostanzialmente delimitato l'ambito di applicazione<sup>47</sup>.

---

DORRONSORO, ÁNGEL GARCÍA IBÁÑEZ (a cura di), *Ecclesia et sacramenta: raccolta di studi dell'autore offerta dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce (in occasione del suo 70° genetliaco)*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1983, pp. 341-352.

<sup>45</sup> A scanso di equivoci il legislatore ha ritenuto opportuno codificare tale obbligo, sul quale successivamente si avrà modo di ritornare: per una prima analisi si veda WILLIAM H. STETSON, *Sub. can. 962*, cit., pp. 770-771.

<sup>46</sup> Sulle discusse implicazioni della tematica sul piano canonistico si rimanda, *ex plurimis*, a DIONIGI TETTAMANZI, *In margine alle «Normae Pastorales» sull'assoluzione sacramentale generale*, in *La scuola cattolica*, 100, 1972, pp. 255-289; MARCELINO ZALBA, *Commentarium ad normas pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam*, in *Periodica*, 62, 1973, pp. 193-213; MICHEL DESDOUITS, *L'absolution collective*, in *Esprit et vie*, 83, 1973, pp. 103-108; ANTONIO DUCAY, *La confessione individuale e l'assoluzione generale*, in *Annales Theologici*, 7, 1993, pp. 101-128; ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

<sup>47</sup> Ci si riferisce precisamente a GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Misericordia Dei*, cit., p. 452 ss. che, per evitare di lasciar spazio ad una applicazione indiscriminata della normativa sull'assoluzione generale, ne ha fornito una lettura fortemente restrittiva. Sono peraltro innumerevoli i documenti degli organi curiali che hanno sostanzialmente accolto una simile interpretazione; tra i più recenti, si ricordano PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa Assoluzione generale senza previa confessione individuale (circa il canone 961 CIC)*, in *Communicationes*, XXVIII (1996) pp. 177-181, ove si rammenta che "dalla normativa suddetta si deduce che quanto è prescritto nel can. 961 circa l'assoluzione generale riveste il carattere di eccezionalità, e rimane sottoposta al dettame del canone 18: «leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi»; essa pertanto deve essere strettamente interpretata", *ivi*, p. 178. Da ultimo si ricorda anche CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Circular letter concerning the integrity of the Sacrament of Penance*, 20 marzo 2000, Roma; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Presentazione della lettera apostolica in forma di "motu proprio" Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza* – Intervento dell'Em.mo card. Jorge Arturo Medina

La disciplina dell'assoluzione collettiva affonda le sue radici nell'esigenza di provvedere alla celere *absolutio* dei combattenti durante lo svolgimento degli eventi bellici legati alle due guerre mondiali<sup>48</sup>. La tematica, allora priva di una normativa organica, fu attentamente valutata dalla Penitenzieria Apostolica, che nel 1944 pubblicò l'Istruzione *Ut Dubia*<sup>49</sup>. Il documento riconosceva la possibilità di procedere all'assoluzione straordinaria collettiva nell'eventualità in cui i soldati chiamati alle armi fossero stati in numero talmente cospicuo da rendere materialmente impossibile le singole accuse attraverso l'ascolto auricolare e individuale dei peccati da parte dei confessori<sup>50</sup>. Invero, il già menzionato documento curiale apriva all'evenienza di procedere attraverso la forma straordinaria di assoluzione generale non solo al ricorrere delle condizioni eccezionali legate agli eventi bellici allora in corso, ma anche nei casi di manifesta e conclamata necessità<sup>51</sup>.

Quanto appena rammentato veniva sostanzialmente ripreso e ampliato dalle *Norme pastorali sull'assoluzione generale* del 1972<sup>52</sup>, redatte dalla Congregazione per la dottrina della fede con l'intento di esplicitare il fondamento dottrinale della disciplina dell'assoluzione collettiva senza previa accusa personale. In esse si ribadiva inoltre la straordinarietà del rito assolutorio collettivo, praticabile solo con riferimento alle stringenti casistiche relative al pericolo di morte imminente<sup>53</sup> per guerra o per altra causa ovvero nel caso di

---

Estévez, 2 maggio 2002, Roma.

<sup>48</sup> Una ricognizione storico-giuridica è stata oggetto di approfondimento da parte di PIOTR KUBIAK, *L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1996, pp. 91-94; ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.

<sup>49</sup> Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Instructio. Circa sacramentalem absolutionem generali modo pluribus impertiendam*, in AAS 36 (1944), pp. 155-156.

<sup>50</sup> Sul punto si rinvia ad ANTONIO DUCAY, *La posibilidad y los límites de la absolución colectiva. Estudio en el Magisterio de la Iglesia y en la literatura teológica del siglo XX*, EDUSC, Roma, 1990, p. 23 ss.

<sup>51</sup> Segnatamente l'Istruzione prevedeva che "*licet vero si accedat alia gravis omnino et urgens necessitas, gravitati praecepti divini integritatis confessionis proportionata, verbi gratia si paenitentes — secus nulla sua culpa — diu gratia sacramentali et sacra Communionem carere cogantur*", PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Instructio. Circa sacramentalem absolutionem generali modo pluribus impertiendam*, cit., p. 155

<sup>52</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme pastorali circa l'assoluzione sacramentale generale*, 16 giugno 1972, in AAS 64 (1972), pp. 510-514.

<sup>53</sup> Cfr. JULIO MANZANARES, *De absolutione sacramentali generali in casu gravis necessitatis considerationes*, in *Periodica*, 76, 1987, p. 121 ss.; MAURO RIVELLA, *Amministrazione e ricezione dei sacramenti in pericolo di morte*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9, 1996, pp. 314-320.

necessità, purché grave ed urgente<sup>54</sup>.

Le statuizioni dei competenti dicasteri curiali sono state successivamente trasfuse in distillato all'interno del Codice del 1983. Nello specifico, il can. 961 § 1 individua, sulla scorta di quanto appena richiamato, le due ipotesi classiche che legittimano l'assoluzione generale senza previa confessione individuale dei penitenti<sup>55</sup>.

Si delinea in tal senso un primo scenario inerente al pericolo imminente di morte, talché non sia permesso al sacerdote o ai sacerdoti ascoltare individualmente le confessioni di ciascun penitente: a questo proposito, non rileva quale che sia la causa del pericolo ma, per la salvezza dell'anima dei fedeli, è consentito procedere con l'assoluzione in forma straordinaria qualora non sia materialmente possibile per i ministri procedere attraverso le singole confessioni<sup>56</sup>. Il sacramento del perdono, dunque, è concesso nella forma eccezionale perché concretamente non sarebbe percorribile la via ordinaria di celebrazione a motivo delle precarie condizioni in cui versano momentaneamente i fedeli desiderosi al contempo di essere assolti dai peccati commessi.

Ulteriormente, il primo paragrafo del can. 961 al n. 2 descrive una seconda situazione al ricorrere della quale è ammesso effettuare l'assoluzione generale: l'ipotesi di grave necessità<sup>57</sup>. Detta necessità è puntualmente determinata da due condizioni contestuali, delineate dalla legge: il grande numero di penitenti e la scarsità di sacerdoti che renderebbe impossibile l'ascolto

---

<sup>54</sup> Su quest'ultimo punto si rimanda a quanto già richiamato circa PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Instructio. Circa sacramentalem absolutionem generali modo pluribus impertiendam*, cit., p. 154 ss. in cui si sottolinea come "*Praeter casus in quibus agitur de mortis periculo, non licet sacramentaliter absolvere plures una simul, aut singulos dimidiate tantum confessos, ratione tantum magni concursus paenitentium, qualis verbi gratia potest contingere in die magna alicuius festivitatis aut indulgentiae (cfr. Prop. 59 ex damnatis ab Innocentio XI die 2 Martii 1679)*", ivi, p. 155. Ulteriori approfondimenti sulla questione sono stati svolti da ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale, in Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

<sup>55</sup> Cfr. GIUSEPPE DAMIZIA, *Sub can. 961*, in PIO VITO PINTO (a cura di), *Commento al Codice di diritto canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 583.

<sup>56</sup> Sulla questione in esame si rimanda a JULIO MANZANARES, *De absolutione sacramentali generali in casu gravis necessitatis considerationes*, cit., pp. 121-159; ANGEL GARCÍA IBÁÑEZ, *Las absoluciones colectivas. Posibilidad y límites: de las normas pastorales de 1972 al CIC 1983*, in *Reconciliación y Penitencia*, Pamplona, 1983, pp. 869-896.

<sup>57</sup> Cfr. PIOTR KUBIAK, *L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale*, cit.; ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale, in Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

individuale della confessione entro un lasso di tempo conveniente. Proprio in ragione dell'eccezionalità che emerge dalla fattispecie di cui al can. 961 § 1 n. 2, la scelta non deve rispondere a meri criteri pastorali o a ragioni di semplice opportunità; nondimeno essa si giustifica solo in casi effettivamente straordinari, tali per cui i fedeli sarebbero a lungo tempo ed ingiustamente privati della grazia sacramentale<sup>58</sup>.

Il riferimento codiciale appena rammentato, a mente delle indicazioni contenute nel m.p. *Misericordia Dei*<sup>59</sup>, è stato oggetto invero di un'interpretazione alquanto rigorosa e, allo scopo di sottolineare il carattere di eccezionalità della norma e a scanso di un'interpretazione pericolosamente arbitraria, il secondo paragrafo del can. 961 prevede esplicitamente che l'unica autorità legittimata a vagliare le condizioni di straordinarietà sopra richiamate sia il vescovo diocesano, peraltro vincolato ai criteri concordati con i membri della Conferenza episcopale di appartenenza<sup>60</sup>. Egli ha pertanto, nei casi concreti e alla luce dei parametri fissati dalla Conferenza episcopale, il ruolo di verificare la presenza o no delle condizioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico, non potendo né stabilirne ulteriori né modificare, aggiungere o omettere i requisiti stabiliti dal diritto<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Come si dirà a breve, a riprova di ciò, è sempre necessario che il Vescovo diocesano rilevi le cause di necessità appena rammentate ed autorizzi i confessori a procedere attraverso le forme rituali dell'assoluzione generale.

<sup>59</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Misericordia Dei*, cit., p. 452 ss., pp. 452-459. Un'analisi approfondita sul documento del magistero è proposta da JOSÉ ANTONIO FUENTES, *Estructura fundamental del sacramento de la penitencia. A propósito del m. pr. de Juan Pablo II Misericordia Dei, de 7.IV.2002*, in *Ius Canonicum*, 86, 2003, pp. 673-695.

<sup>60</sup> Precisamente il canone 961 recita “§ 1. *Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri non potest, nisi: 1° immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacerdoti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium confessiones; 2° adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessoriorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus, ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione.* § 2. *Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest*”. Sul punto si rinvia a CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI, *Revisioni delle norme particolari. Decreto riguardante il can. 961 CIC*, in *Il Regno*, 54, 2009, pp. 173-175. Sempre sull'argomento si rimanda ad ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale, in Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

<sup>61</sup> Sulla questione si veda diffusamente JOSÉ ANTONIO FUENTES, *Criterios acordados con los demas miembros de la conferencia episcopal – sobre las absoluciones colectivas*, in *Ius canonicum*, 56, 1988, pp. 523-540.

Il legislatore, dunque, utilizza concetti giuridici indeterminati che devono essere rettamente interpretati nella fase di applicazione delle norme codiciali: essi riguardano i presupposti sostanziali individuati nel can. 961 § 1 n. 2 (la scarsità di confessori e presenza di molti penitenti). Inoltre, è necessaria la verifica preliminare di tali presupposti, di competenza del soggetto individuato nel § 2 del can. 961 (ossia il vescovo diocesano).

In conclusione, il Codice precisa come non sussista mai una vera necessità relativa all'assoluzione, ai sensi del can. 961 § 1 n. 2, per il solo fatto che una grande affluenza di penitenti giunga in un determinato luogo, a motivo – per esempio – di un pellegrinaggio. Questa specificazione, ancora una volta, sottolinea come la contestuale presenza dei presupposti sostanziali non sia di per sé stessa condizione sufficiente per procedere all'assoluzione collettiva<sup>62</sup>.

È di palmare evidenza che quanto disposto dal canone si riferisca ad avvenimenti straordinari e che, dunque, l'interpretazione del canone dovrà rispondere ad un approccio ermeneutico necessariamente rigoroso: diversamente, si rischierebbe di confondere la modalità ordinaria con quella straordinaria di celebrazione del sacramento, a grave danno dei fedeli<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Relativamente al caso specifico si rinvia ad ANGEL GARCÍA IBÁÑEZ, *Las absoluciones colectivas. Posibilidad y límites: de las normas pastorales de 1972 al CIC 1983*, in *Reconciliación y Penitencia*, cit., pp. 869-896; MARCELINO ZALBA, *Normas de la Iglesia sobre el valor y la licitud de la absolución general con manifestación genérica de los pecados mortales*, in *Gregorianum*, 71, 1990, pp. 229-257; ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

<sup>63</sup> Illuminanti, in tal senso, le parole utilizzate da GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, cit., pp. 185-275, laddove l'allora pontefice sottolineava come "Si verum est ob occurrentes condiciones, disciplina canonica postulatas, tertiam celebrationis formam posse adhiberi, tamen non inde oblivisci licet hanc non fieri posse formam ordinariam neque posse nec debere adhiberi — id Synodus repetivit — nisi «in gravis necessitatis casibus», obligatione persistente confitendi singillatim peccata gravia, priusquam iterum accedatur ad aliam absolutionem generalem. Episcopus ergo, cuius solius est, intra fines suae dioecesis, aestimare utrum condiciones reapere habeantur, quae lege canonica circa tertiae formae usum statuuntur, hoc iudicium faciet graviter onerata conscientia pleneque observata lege et praxi Ecclesiae necnon ratione habita criteriorum et mentium directionis, de quibus — immixis quidem in considerationibus doctrinalibus et pastoralibus, quae supra sunt expositae — cum ceteris membris Conferentiae Episcopalis convenerit. Similiter semper vera sollicitudine pastoralis condiciones proponantur ac serventur, quae tertiae formae usum idoneum reddant ad spirituales fructus pariendos, quorum causa est illa instituta. Neque extraordinarius tertiae formae celebrationis usus umquam inferat licet minorem aestimationem, nedum relictionem, solitarum formarum, neque licet censere optionem dari utrum tertia forma pro utralibet priorum adhibeatur. Non enim libertati Pastorum et fidelium permittitur e memoratis celebrationis formis eam eligere, quae magis opportuna habeatur. Pastores officio astringuntur usum confessionis integrae et singularis peccatorum faciliorem reddendi fidelibus, quae iis non est solum obligatio, verum etiam ius, quod violari et auferrī non potest, praeterquam quod est animae necessitas. Fidelibus autem tertiae formae celebrationis usus officium imponit universas norm as observandi, quae eius exercitationem moderantur, non excepta lege, qua vetantur ne ad novam absolutionem generalem recurrant ante confessionem integram et singularem

Dopo aver individuato le cause che possono rendere ammissibile, e talvolta necessaria<sup>64</sup>, l'assoluzione generale, si prevede infine che all'assoluzione collettiva si debba accompagnare la previa raccomandazione ai penitenti circa la corretta disposizione d'animo a ricevere il sacramento<sup>65</sup>, e un ulteriore obbligo specifico, consistente nel proposito di confessare in maniera individuale i peccati gravi che non si sono potuti accusare a motivo dello stato di grave necessità<sup>66</sup>. Tale previsione, delineata nel can. 962 § 1, costituisce un vero e proprio obbligo imposto al penitente, che condiziona la validità dell'assoluzione stessa<sup>67</sup>: quanto appena ricordato è ripreso e ribadito anche dalla *Nota esplicativa* (1996)<sup>68</sup> circa l'assoluzione generale senza previa confessione individuale redatta dal Pontificio consiglio per i testi legislativi, ove non si manca di sottolineare che la volontà, in capo al penitente, di confessare i propri peccati individualmente è condizione necessaria per impartire l'assoluzione generale. In altre parole, deve sussistere nell'animo del fedele che si è giovato dell'assoluzione generale un autentico *votum sacramenti*, vale a dire il fermo proposito di confessare a tempo debito, ossia decorsa la causa eccezionale, i

---

*peccatorum, quae quam primum peragi debet. De hac norma deque obligatione eius servandae admonendi sunt fideles et instituendi a Sacerdote ante ipsam absolutionem*".

<sup>64</sup> Quanto alla necessità di operare l'assoluzione collettiva nei casi e nei modi stabiliti si rimanda a EGIDIO MIRAGOLI, *Sub can. 961*, in REDAZIONE QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *Codice di diritto canonico commentato*, Ancora, Milano, 2017, p. 809.

<sup>65</sup> Per completezza si riporta di seguito il testo del can. 962 "§ 1. *Ut christifidelis sacramentali absolutione una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tantum ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri nequit.* § 2. *Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione absolutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1 edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum contritionis quisque elicere curet*". Le relazioni tra il predetto canone e il canone precedente sono complessivamente delineate da WILLIAM H. STETSON, *Sub can. 962*, cit., pp. 770-771. In aggiunta si vedano i rilievi di TOMÁS RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 311-313.

<sup>66</sup> Sul punto si rimanda all'intervento del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa Assoluzione generale senza previa confessione individuale (circa il canone 961 CIC)*, cit., pp. 177-181, ove si rammenta come "Il canone 962, § 1 stabilisce un ulteriore obbligo specifico relativo all'assoluzione generale. Perché l'assoluzione generale impartita secondo i criteri canonici sia valida, si richiede, oltre le disposizioni necessarie per la confessione nel modo ordinario, il proposito di confessare in maniera individuale tutti i peccati gravi che non si sono potuti confessare a causa dello stato di grave necessità", ivi, p. 178. Sempre sulla questione si rinvia a ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale, in Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

<sup>67</sup> Quanto agli obblighi specifici dei penitenti si veda GUGLIELMO GIOMBANCO, *La formazione dei fedeli alla confessione*, cit., pp. 195-231.

<sup>68</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa Assoluzione generale senza previa confessione individuale (circa il canone 961 CIC)*, cit., pp. 177-181

singoli peccati gravi che per cause estranee alla propria sfera di volizione non era stato possibile accusare individualmente<sup>69</sup>. Fuori dai casi strettamente previsti e appena rammentati, il sacerdote che impartisca, in spregio alle disposizioni codiciali, l'assoluzione generale commette un grave abuso consistente materialmente in un atto sacrilego e, dunque, l'assoluzione risulterà viziata<sup>70</sup>: sul punto si registra una vivace discussione in dottrina se la stessa debba considerarsi alternativamente illecita o invalida<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Nello specifico si veda l'intervento di GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai Penitenzieri delle Basiliche Romane*, in AAS 73 (1981), p. 203.

<sup>70</sup> La sottile linea di demarcazione tra illiceità e invalidità è stata ampiamente tratteggiata da ANGEL GARCÍA IBÁÑEZ, *Las absoluciones colectivas. Posibilidad y límites: de las normas pastorales de 1972 al CIC 1983*, in *Reconciliación y Penitencia*, cit., pp. 869 – 896. L'Autore infatti precisa "Para resolver esta cuestión hemos de distinguir entre el ministro y el sujeto que recibe la absolución colectiva. a) El sacerdote que administrase una absolución colectiva sin las condiciones señaladas en el can. 961, cometería un grave abuso (un sacrilegio), y dicha absolución, por su parte, sería siempre ilícita. Además, podría ser inválida, por el hecho de carecer de la facultad para ejercer la potestad del orden en dichas circunstancias, aunque en la práctica cabría pensar en un error común de derecho. b) Por parte de los fieles que reciben una absolución colectiva abusiva hay que distinguir: /1. El fiel que recibiese la absolución de buena fe, con ignorancia inculpablemente errónea, es decir, sin reconocer el abuso que realiza el ministro, y con todas las condiciones del caso, podría recibir válidamente la absolución; y, además, se podría admitir que aunque el ministro careciese de la facultad de ejercer la potestad del orden en tales circunstancias, la Iglesia supliría, ya que el can. 144 establece: "§ 1. In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem regiminis executivam. § 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in cann. 883, 966, et 1111, § 1" /De todas formas, con estos principios no podemos generalizar la validez de dichas absoluciones, pues, como hemos visto, aunque un fiel participase de buena fe en esa celebración, si estuviese mal dispuesto (sin contrición, o sin propósito -hic et nunc- de confesar los pecados individual e íntegramente cuando sea posible, o sin propósito de enmienda o de reparar), recibirá inválidamente la absolución, pues faltará uno de los elementos constitutivos del sacramento: la integridad formal de la confesión o la contrición o la satisfacción in voto. Como se recuerda en el Instrumentum laboris del próximo Sínodo de Obispos, "la Iglesia ayuda a los fieles en el cumplimiento de las condiciones de queridas por el sacramento de la Penitencia para los pecados graves, pero no puede dispensar de ellas". Ni la suprema autoridad de la Iglesia, ni mucho menos un Obispo o presbítero pueden dispensarlas, pues su necesidad se funda en el derecho divino. Por tanto, si faltan dichas condiciones (se ignoren o no), el sacramento es inválido. /2. Si el fiel conociera el abuso que está realizando el ministro, la participación en tal ceremonia penitencial sería gravemente culpable, y la absolución inválida: el fiel no estaría bien dispuesto, pues actuaría con mala voluntad y su confesión carecería de la integridad formal, absolutamente necesaria para la validez del sacramento".

<sup>71</sup> Si esprime circa la sostanziale validità delle assoluzioni collettive "abusive" PIOTR KUBIAK, *L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale*, cit., p. 150 ss., mentre considerazioni di segno sostanzialmente opposto sono svolte da ANTONIO DUCAY, *Recensione a L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale* (P. Kubiak), in *Ius Ecclesiae*, 1, 1997, pp. 353-356, l'A. infatti sottolinea come "non esiste una via all'interno del sacramento della penitenza che possa prescindere completamente dall'accusa – il che sembra già indicare il carattere costitutivo di questa –, le considerazioni che abbiamo fatto precedentemente pongono anche degli interrogativi in materia [...] se cioè la Chiesa per configurarsi con le intenzioni di Cristo su questo sacramento non può andare



Da ultimo, il can. 963<sup>72</sup>, pur non stabilendo un lasso temporale determinato entro cui effettuare la confessione attraverso la modalità ordinaria, specifica che l'accusa individuale deve essere compiuta necessariamente prima di un'altra eventuale assoluzione generale e, in ogni caso, l'accusa stessa deve avvenire *quam primum*<sup>73</sup>, cioè non appena venute meno le condizioni straordinarie che hanno determinato il ricorso all'assoluzione collettiva<sup>74</sup>.

Invero, nell'ultima edizione dell'*Ordo Paenitentiae*<sup>75</sup>, risalente al 1973, il n. 34 afferma nitidamente che coloro ai quali sono stati rimessi i peccati mediante l'assoluzione generale sono strettamente obbligati, salvo il caso di impossibilità morale, a presentarsi al confessore entro un anno, in virtù del precetto di cui al can. 989<sup>76</sup>.

---

al di là di riconoscere la presenza di una impossibilità, se essa quindi non può attribuirsi un diritto più ampio di quello che le spetta, allora neanche un ministro sacro lo può fare, e se lo fa, il suo atto è invalido perché invade un diritto che non è suo ma di Cristo", *ivi*, pp. 355-356.

<sup>72</sup> Cfr. WILLIAM H. STETSON, *Sub can. 963*, cit., p. 772-773; LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can. 963*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. II, cit., pp. 189-190.

<sup>73</sup> Si riporta di seguito il testo del canone 963 "*Firma manente obligatione de qua in can. 989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad confessionem individuaem quam primum, occasione data, accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem, nisi iusta causa interveniat*". Ulteriormente la CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme pastorali circa l'assoluzione sacramentale generale*, 16.6.1972, in AAS 64 (1972), p. 510 ss., specificava che "Coloro, ai quali sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione in forma collettiva, devono accostarsi alla confessione auricolare prima di ricevere di nuovo una tale assoluzione, a meno che non siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati a presentarsi entro un anno al confessore, eccetto il caso di impossibilità morale. Rimane, infatti, in vigore anche per essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare privatamente a un sacerdote, per lo meno una volta l'anno, i propri peccati, s'intende quelli gravi, che non ha ancora singolarmente confessati", *ivi*, p. 511-512.

<sup>74</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa* "Assoluzione generale senza previa confessione individuale (circa il canone 961 CIC)", cit., p. 181 ove si sottolinea come "la confessione individuale deve essere fatta prima di un'altra eventuale confessione generale e deve essere effettuata «*quam primum*», cioè non appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all'assoluzione collettiva". Sempre sul punto si veda ANDREA MIGLIAVACCA, *L'assoluzione collettiva: un caso eccezionale*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, cit., p. 317 ss.; ELIAS FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, cit., p. 160 ss.; BRUNO FABIO PIGHIN, *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, cit., p. 254 ss.

<sup>75</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Ordo Paenitentiae*, 2 dicembre 1973, Roma.

<sup>76</sup> Cfr. *Nota sul Sacramento della Penitenza*, in *Notiziario della Cei*, a cura della PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 1974, pp. 235-237, consultabile all'indirizzo internet [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it), che ricorda come "I Vescovi italiani, singolarmente interpellati sul problema, non convengono sull'effettiva presenza, in Italia, di situazioni tali che giustifichino la necessità e, quindi, la liceità della concessione, sia pure in casi particolari, dell'assoluzione collettiva. Resta quindi stabilito che le forme del nuovo Rito lecitamente ammesse in Italia, sono soltanto la prima o «Riconciliazione dei singoli penitenti» e la seconda o «Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale». La terza forma, invece, rimane come prima legata ai soli casi di emergenza con pericolo di morte, come già previsto dal diritto comune. I Vescovi italiani, profondamente convinti che non

Infine, è necessario sottolineare, per scongiurare fraintendimenti, che la disciplina dell'assoluzione generale a mente del can. 961 § 1 si differenzia ontologicamente rispetto alla celebrazione comunitaria del sacramento della penitenza<sup>77</sup>: in quest'ultimo caso, infatti, sussiste integra la confessione piena ed individuale dei peccati gravi e veniali. La *ratio* della celebrazione comunitaria risponde all'esigenza di sottolineare la dimensione di fraterna condivisione che invero caratterizza solo il momento antecedente l'accusa individuale dei peccati. Sostanzialmente, dunque, la già menzionata modalità, pur rappresentando una particolare forma di celebrazione del sacramento (la seconda prevista dall'*Ordo Paenitentiae*), non è assimilabile in alcun modo a quella di cui al can. 961: in questo senso, ciò che viene primariamente in rilievo è il contesto comunitario nel quale il segno della grazia divina si inserisce<sup>78</sup>. Segnatamente, la rilevanza collettiva della celebrazione investe principalmente la fase preliminare all'accusa, materialmente consistente nell'esame di coscienza, predisponendo l'animo del fedele ad un profondo e sincero discernimento dei propri peccati. L'accusa, dunque, giova ribadirlo, rimane sempre individuale<sup>79</sup>.

---

tanto con l'adozione dell'assoluzione collettiva, quanto piuttosto con la dovuta catechesi e con una ben preparata e opportunamente scaglionata celebrazione individuale o comunitaria della Penitenza si possono e si devono portare i fedeli a quella «conversione» del cuore, che nel sacramento si esprime e si rafforza. Ciò premesso raccomandando le prime due forme, la seconda specialmente, come quella che «risulta particolarmente adatta per l'affermazione del senso comunitario-ecclesiale, non disgiunto dall'insostituibile efficacia dell'incontro personale con il ministro della riconciliazione»<sup>77</sup>.

<sup>77</sup> Sul punto si rinvia a ZOTLÁN ALSZEGHY, *Problemi dogmatici della celebrazione penitenziale comunitaria*, in *Gregorianum*, 3, 1967, pp. 577-587. Invero la celebrazione comunitaria rappresenta la seconda forma rituale prevista: la prima consiste nell'assoluzione individuale mentre la terza nell'assoluzione collettiva. Per ulteriori chiarimenti si rimanda a LUIGI CHIAPPETTA, *Il triplice rito – La celebrazione del sacramento*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., pp. 184-185.

<sup>78</sup> Cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, cit., p. 257

<sup>79</sup> Sul punto si veda la netta presa di posizione di GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptor Hominis*, cit., p. 306 ss., ove l'allora Pontefice non esitava ad affermare che “*Proximis hisce annis plurima data est opera – ceterum omnino secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem – ut extolleretur comunitaria ratio Paenitentiae et praesertim ipsius Sacramenti Paenitentiae in Ecclesiae usu. Perutiles sane sunt hi conatus multumque certe adiuvabunt, ut praxis paenitentialis Ecclesiae nostrorum dierum ditescat. Attamen non oblivisci licet conversionem esse actum interiore singularis profecto altitudinis, in quo nemo vices gerere valet alterius hominis, ubi communitas ipsa non «sufficit» potest in locum uniuscuiusque hominis. Etsi fraterna communitas fidelium celebrationem paenitentialem simul peragentium insigniter provehit actum conversionis singulorum, nihilo minus oportet denique in hoc eodem actu se exprimat quisque homo ex intimis penitentialibus conscientiae suae, immo cum toto sensu culpae suae fiduciaequae Dei, coram quo sicut psalmistae similis, ut confiteatur: «Tibi, tibi soli peccavi». Propterea Ecclesia, dum fideliter asservat productum plura per saecula usum Sacramenti Paenitentiae – hoc est usum confessionis singularis, copulatae cum actu doloris propositoque emendationis et satisfactionis – ius particulare animae humanae tuetur; quod scilicet ius refertur ad congressionem, uniuscuiusque hominis magis propriam, cum Christo Cruci affixo, qui ignoscit, cum Christo, qui per Sacramenti Reconciliationis ministrum declarat: «dimittantur peccata tua»; «vade, et amplius iam noli peccare». Ut iplane perspicuum est, hoc pariter ius Christi est, quod is habet erga quemque hominem a se redemptum.*”

#### 4. Dall'emergenza sanitaria alla normativa "emergenziale". La nota della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della penitenza nel contesto pandemico

Dopo aver brevemente illustrato la disciplina canonica del sacramento del perdono tanto nella via ordinaria quanto in quella straordinaria nonché nella celebrazione comunitaria, è opportuno soffermarsi sugli interventi normativi più recenti che hanno interessato il sacramento della riconciliazione. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, la Penitenzieria Apostolica è intervenuta sulla questione per dirimere alcuni dubbi ingenerati dalla straordinarietà della situazione pandemica: in particolare, il dicastero curiale ha curato la pubblicazione di una *Nota esplicativa circa il sacramento della riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, datata 19 marzo 2020, con la quale si è sostanzialmente ribadita l'applicazione delle norme codiciali in tema di confessione, senza innovazioni di rilievo rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei cann. 961-962.

La *Nota*, nel tentativo di offrire una chiave di lettura ermeneutica coerente con il disposto del can. 961 § 1 n. 2, si limita ad evidenziare che nel perdurare della situazione di emergenza sanitaria e fino alla sua cessazione, specie nelle zone maggiormente colpite dall'epidemia, si presume che ricorrano i casi di grave necessità di cui al menzionato canone<sup>80</sup>. A ben vedere però, nel prosieguo del documento, non si manca di puntualizzare che spetta sempre al vescovo diocesano determinare, sulla scorta dei dati sui contagi nella porzione di popolo di Dio che gli è affidata, la sussistenza dei casi di grave necessità nei quali è possibile, stante appunto l'eccezionalità della situazione, procedere con la celebrazione straordinaria del sacramento: a tal fine, il rito asso-

---

*Est nernpe ius conveniendi unumquemque nostrum in illo decretorio tempore vitae animae, quod est momentum conversionis et condonationis. Ecclesia Sacramento Paenitentiae custodiendo profitetur aperte fidem suam in Redemptionis mysterium, ut in rem veram et vivificantem, quae etiam cum interiore veritate hominis congruit, cum humano culpae sensu et etiam cum humanae conscientiae desideriiis. «Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur». Paenitentiae porro Sacramentum est instrumentum, quo homo illa iustitia satiatur, quae ex eodem Redemptore emanat». Sempre GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Reconciliatio et Paenitentia*, cit., p. 207 ss., ritornava sulla questione evidenziando come "Comprehenditur ergo quare peccatorum accusatio ordinaria ratione singularis sit, non collegialis, sicut peccatum ipsum factum est penitus personale. Simul vero accusatio haec eripit quodammodo peccatum ex secreto cordis recessu proindeque ex ambitu tantum unius cuiusvis personae, dum indolem eius etiam sociale extollit, quoniam per Paenitentiae ministrum Communitas ecclesialis, peccato laesa, recipit iterum peccatorem, paenitentem ac veniam habentem".*

<sup>80</sup> Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, 19 marzo 2020, cit., ove si rammenta "Questa Penitenzieria Apostolica ritiene che, soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e fino a quando il fenomeno non rientrerà, ricorrano i casi di grave necessità, di cui al summenzionato can. 961, § 2 CIC e can. 720, § 3 CCEO", *ivi*, p. 7

lutorio in forma collettiva dovrà essere impartito verbigrazia all'ingresso dei nosocomi ove siano ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, anche servendosi dell'ausilio di mezzi tecnici in grado di amplificare la voce del confessore, in modo tale che i penitenti possano udire la formula assolutoria<sup>81</sup>.

Ulteriormente, ferma restando la possibilità di ricorrere alla via straordinaria, qualora le condizioni "ambientali" rendessero praticabile la confessione individuale, la *Nota* esplicativa provvede ad indicare alcune misure elementari – ormai note a tutti – per evitare il contagio: l'adozione della distanza di sicurezza, la preferenza di luoghi esterni o comunque ben areati rispetto al confessionale, il ricorso a dispositivi di protezione individuale delle vie aeree prestando comunque debita attenzione all'integrità e alla salvaguardia del sigillo sacramentale.

Un particolare passaggio del documento curiale che forse merita un supplemento di attenzione è rappresentato dalla precisazione per cui *laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l'assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali*<sup>82</sup>. La Penitenzieria Apostolica si è premurata dunque di indicare una possibile via d'uscita all'*impasse* determinata dalle restrizioni che in misura più o meno accentuata hanno interessato tutto il mondo. Specificatamente, la *Nota*, dimostrando peraltro peculiare attenzione verso i fedeli più fragili, conferma la possibilità di ricorrere all'atto di contrizione perfetta<sup>83</sup> qualora il penitente non possa giovare della grazia sacramentale attraverso le altre modalità previste dall'*Ordo Paenitentiae*. La *Nota* richiama peraltro i numeri 1451 e 1452 del *Catechismo della Chiesa cattolica*<sup>84</sup>, secondo cui

---

<sup>81</sup> Si precisa ulteriormente nella *Nota della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, cit., p. 7, che: "spetta sempre al Vescovo diocesano/eparchiale determinare, nel territorio della propria circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire l'assoluzione collettiva: ad esempio all'ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l'assoluzione sia udita".

<sup>82</sup> PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota della Penitenzieria Apostolica circa il sacramento della riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, cit., p. 7.

<sup>83</sup> Sulla questione si veda anche l'insegnamento illustrato da GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Reconciliatio et Paenitentia*, cit., p. 207.

<sup>84</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, II ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, n. 1451-1452.

la contrizione perfetta (contrizione di carità), scaturendo dall'incondizionato amore di Dio, non solo rimette le colpe veniali ma consente anche l'ottenimento del perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di accostarsi quanto prima alla confessione individuale.

Alla luce quindi di quanto fin qui illustrato, nelle more di tempi migliori e con il voto di accusare individualmente tutti i peccati gravi ad un ministro legittimo, è possibile mediante un atto di perfetta contrizione ottenere la remissione dei peccati senza la previa intermediazione del confessore. Il Catechismo non stabilisce un rituale preciso da seguire, rimettendo al fedele di compiere l'atto di dolore perfetto purché tale scelta manifesti la genuina intenzione del *christifidelis* di riconciliarsi con la comunità ecclesiale e con Dio. È opportuno sottolineare che la remissione dei peccati attraverso la contrizione perfetta riempie di significato la clausola prevista al can. 960 ove si ricorda come nei casi di impossibilità fisica o morale *quoque modis reconciliatio haberi potest*. Come noto, già si occupò della questione l'assise conciliare tridentina nel capitolo 4 della *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, ove si afferma *apertis verbis* che la contrizione, accompagnata dal proposito di confessarsi, riconcilia l'uomo con Dio<sup>85</sup>.

Comunque sia, le plurime difficoltà che hanno interessato le modalità di celebrazione della penitenza durante il periodo pandemico, giustificando l'opportuno intervento della Penitenzieria Apostolica, in realtà hanno profondamente interrogato anche i singoli presuli, competenti a saggiare la sussistenza dei requisiti di cui al can. 961 § 1 n. 2.

##### *5. L'assoluzione generale in tempo di pandemia nella Chiesa cattolica in Italia. Il contesto normativo di riferimento...*

Prima di passare in rassegna le norme di diritto particolare adottate nel corso dell'ultimo anno da alcuni vescovi italiani, è opportuno ricordare rapidamente il contesto ordinamentale di riferimento all'interno del quale i singoli presuli hanno adottato i loro provvedimenti.

Il perdurante stato di emergenza protrattosi per il tempo di quaresima e Pasqua del corrente anno ha indotto la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ad emettere una specifica *Nota ai vescovi e alle*

---

<sup>85</sup> Ulteriori approfondimenti sono rinvenibili in WOJCIECH GIERTYCH, *Il concilio di Trento, tra permanenze e discontinuità*, in MANLIO SODI, ALESSANDRO SARACO (a cura di), *Penitenza e Penitenzieria nel "secolo" del Concilio di Trento*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 41-59; BERNARD ARDURA, *L'insegnamento del Concilio di Trento sulla penitenza*, *ivi*, pp. 109- 118.

conferenze episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2021, data 17 febbraio 2021<sup>86</sup>. Tale documento, richiamando quanto disposto l'anno precedente nel decreto *In tempo di Covid-19*<sup>87</sup>, non prevede nessuna disposizione relativa alla celebrazione del sacramento della penitenza, limitandosi ad evidenziare come *il Vescovo, quale moderatore della vita liturgica nella sua Chiesa, è chiamato a prendere decisioni prudenti affinché le celebrazioni liturgiche possano svolgersi con frutto per il popolo di Dio e per il bene delle anime a lui affidate, nel rispetto della salvaguardia della salute e di quanto prescritto dalle autorità responsabili del bene comune.*

Circoscrivendo, poi, la situazione al nostro Paese, occorre rammentare gli *Orientamenti per la Settimana Santa* (24 febbraio 2021)<sup>88</sup> elaborati dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana, i quali sostanzialmente riprendono e puntualizzano le disposizioni contenute nella *Nota ai vescovi e alle conferenze episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2021*, non offrendo tuttavia specifiche indicazioni riguardanti l'amministrazione del sacramento della riconciliazione.

Invero, le disposizioni contenute nei documenti sopra richiamati hanno come matrice comune il decreto *In tempo di Covid-19* del 25 marzo 2020 in quanto anteriore: i provvedimenti successivi, del resto, non hanno fatto altro che confermare e adattare le previsioni dell'anno precedente, anche in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Ulteriormente, è opportuno sottolineare come durante quest'ultimo anno, alcune Conferenze episcopali regionali si siano specificatamente dedicate al tema dell'assoluzione generale<sup>89</sup>: basti pensare, a tal proposito, al *Comunicato della Conferenza episcopale Piemonte e Valle D'Aosta*, relativo al tempo di avvento e di Natale 2020: gli orientamenti espressi nel comunicato, a diffe-

---

<sup>86</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Nota ai vescovi e alle conferenze episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2021*, 17 febbraio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 17 febbraio 2021.

<sup>87</sup> CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Decreto *In tempo di Covid-19*, 25 marzo 2020, in *Bollettino della sala stampa della Santa Sede*, 25 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0181.html>.

<sup>88</sup> PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Orientamenti per la Settimana Santa*, 24 febbraio 2021, consultabile all'indirizzo internet <https://www.chiesacatolica.it/orientamenti-per-la-settimana-santa-2/>. Gli Orientamenti riprendono anche i *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19*, redatti dalla Segreteria generale della CEI l'anno precedente (17 marzo 2020).

<sup>89</sup> Si segnala, ad esempio, l'intervento della CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, *Comunicato della Conferenza episcopale toscana*, 16 marzo 2021 – Firenze, consultabile sul sito internet [www.toscanaoggi.it](http://www.toscanaoggi.it). Più in generale, si rimanda a ROMEO ASTORRI, *Interventi delle Conferenze episcopali europee e delle conferenze regionali italiane in materia di Coronavirus*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, p. 301 ss.

renza dai documenti già menzionati, forniscono principalmente indicazioni 'operative' relative all'assoluzione collettiva<sup>90</sup>, richiamando pertanto i vescovi diocesani ad applicare il combinato disposto dei cann. 961-962.

*6. ... e le disposizioni di diritto particolare dei vescovi di alcune diocesi nelle regioni ecclesiastiche Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto*

Come già ricordato, per impartire validamente l'assoluzione generale è necessario l'intervento del vescovo diocesano (can. 961 § 2) ossia la figura che il legislatore ha ritenuto competente circa il controllo dei requisiti previsti dal can. 961 § 1 n. 2. In applicazione, dunque, della legge si è assistito in Italia ad una vivace produzione di norme di diritto particolare, frutto della volontà di alcuni presuli, volta a stabilire il ricorrere dei requisiti di grave necessità individuati dal Codice, in particolar modo durante i tempi liturgici più significativi di quest'ultimo anno. Si sono dunque susseguiti una pluralità di provvedimenti, tutti accomunati dall'intento di offrire conforto e certezza ai fedeli.

Nonostante queste disposizioni, considerate nel loro insieme, siano da ritenersi in linea di principio opportune e anzi auspicabili dal momento che sovente hanno consentito ai fedeli di accedere alla grazia sacramentale senza mettere a repentaglio la propria (ed altrui) integrità psico-fisica, tuttavia non possono essere sottaciute alcune perplessità di carattere eminentemente giuridico. Infatti, se alcuni decreti si sono distinti per seguire una linea certamente più prudente e aderente al diritto, non sono mancati interventi normativi che destano qualche

---

<sup>90</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, *Comunicato della Conferenza episcopale piemontese*, 15 dicembre 2020 – Torino, consultabile sul sito internet di varie diocesi tra cui quella di Torino all'indirizzo internet [www.diocesi.torino.it](http://www.diocesi.torino.it). Il testo riporta: "I Vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta – a causa del protrarsi della pandemia – hanno preso in considerazione l'effettiva impossibilità per molti fedeli di accedere al sacramento della Riconciliazione nella tradizionale forma della confessione "individuale", per una serie di oggettive difficoltà e anche per evitare altri contagi e non mettere a ulteriore rischio la salute dei fedeli e dei ministri del Sacramento. Consultata la Penitenzieria Apostolica, i Vescovi hanno concordato come linea comune che tale situazione di pandemia possa configurare quei casi di grave necessità previsti dal Diritto Canonico (CJC 961). Per questo, ad esclusivo giudizio del Vescovo diocesano e secondo modalità da lui stabilite, intendono valorizzare la "terza forma" del Rito della Penitenza (nn. 31-35.60-63) con assoluzione comunitaria e generale, sia per gli adulti che per i bambini e i ragazzi. Tutto ciò nell'intento di rendere praticabile la dimensione cristiana del Natale. Ciò potrà avvenire solo in un tempo ben determinato (dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021), avendo cura di predisporre una celebrazione penitenziale comunitaria apposita, separata dall'Eucaristia, e accompagnando il segno sacramentale con un'adeguata catechesi che metta in rilievo la straordinarietà della forma adottata per il Sacramento, la grazia del perdono e della misericordia di Dio, il senso del peccato e l'esigenza di una reale e continua conversione, con l'invito a vivere – non appena sarà possibile – il Sacramento stesso nelle modalità e forme tradizionali e ordinarie (confessione individuale)".

dubbio in ordine alla corretta interpretazione e attuazione del can. 961 § 2.

Senza avere la pretesa di analizzare completamente il panorama dei provvedimenti episcopali che si sono occupati del tema delle assoluzioni a più penitenti senza previa confessione individuale, si è scelto di soffermarsi specificatamente sui documenti emessi da alcune diocesi delle regioni ecclesiastiche Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto. La *ratio* di tale selezione si motiva per una duplice ragione: la prima risiede nel voler circoscrivere un campione significativo, ma non eccessivamente ampio, al fine di ricostruire organicamente gli aspetti più salienti relativamente alle fonti di diritto particolare; mentre la seconda risponde all'evidenza che, seppur in un ambito territorialmente localizzato, è stato comunque possibile individuare tre diversi indirizzi interpretativi delle norme del Codice che hanno accumulato l'approccio alla disciplina da parte dei singoli presuli in Italia e non solo<sup>91</sup>.

Il primo indirizzo si condensa essenzialmente nel decreto emesso dal vescovo di Fossano, relativo alla celebrazione dell'assoluzione collettiva durante il tempo di quaresima e Pasqua 2021<sup>92</sup>. Il provvedimento in questione demandava al parroco l'onere di verificare l'esistenza delle condizioni di eccezionalità individuate nel can. 961 § 1 n. 2, attribuendo allo stesso la facoltà di impartire l'assoluzione nella forma straordinaria a seguito di un'autonoma decisione. Questa previsione poteva forse rispondere all'apprezzabile fine di monitorare più da vicino l'emergenza sanitaria, dando la concreta possibilità al sacerdote, edotto dei dati epidemiologici caratterizzanti la propria parrocchia, di optare per l'assoluzione collettiva: tuttavia, anche volendo sottolineare il nobile intento, deve evidenziarsi come tale "decentramento" di competenze non appaia del tutto aderente alle previsioni codiciali<sup>93</sup>(can. 135 § 2).

Più nello specifico, il decreto<sup>94</sup> riconosceva ai parroci la facoltà di decidere

---

<sup>91</sup> In relazione alle norme adottate in altri Paesi, si veda la ricostruzione di STEFANO TESTA BAP-PENHEIM, *La Pandemia Covid-19 autorizza a derogare la regola canonica dell'assoluzione necessariamente preceduta dalla confessione individuale?* (can. 961 CIC), in *Diritto e Religione nelle Società Multiculturali*, consultabile all'indirizzo internet [www.diresom.net](http://www.diresom.net), 22 aprile 2020.

<sup>92</sup> DIOCESI DI FOSSANO-CUNEO, *Decreto generale per concedere la facoltà di celebrare il sacramento della penitenza con assoluzione generale*, 17 febbraio 2021, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesifossano.org](http://www.diocesifossano.org).

<sup>93</sup> Sul punto si rinvia per tutti a LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can. 961*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 188 ss., l'A. specifica sulla questione che spetta al Vescovo e non al confessore "giudicare se ricorrono le condizioni richieste a norma del §1 n. 2"; WILLIAM H. STETSON, *Sub can. 961*, cit., p. 769. Oltretutto si ricordino le statuizioni di GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Reconciliatio et Paenitentia*, cit., p. 208, relativamente alla responsabilità del vescovo cui compete valutare se esistano in concreto le condizioni che la legge canonica stabilisce per l'uso della terza forma: in tal caso egli darà questo giudizio con grave onere della sua coscienza, nel pieno rispetto della legge e della prassi della Chiesa.

<sup>94</sup> Per completezza espositiva viene di seguito riportato per intero il decreto in questione: DIOCESI DI



se optare per il rito dell'assoluzione collettiva, quando forse sarebbe stato più opportuno e confacente al diritto evitare di investire di così rilevante responsabilità i singoli sacerdoti, tanto più che il can. 961 § 2 è cristallino nello specificare come il vescovo diocesano risulti essere a tutti gli effetti il soggetto preposto alla verifica dei requisiti sottesi alla fattispecie di grave necessità, posti dalla legge canonica. La finalità di coinvolgere i singoli parroci nella decisione sarebbe stata forse meglio perseguita attraverso l'introduzione di un meccanismo più dialogante tra "centro" e "periferia" prevedendo, ad esempio, la concessione di un'apposita autorizzazione o di un nulla-osta da parte del vescovo<sup>95</sup>, garante – come noto – dell'applicazione della legislazione universale nella propria diocesi (can. 392 § 1), e in particolare di quella liturgica (can. 838 § 4).

In aggiunta, lo stesso decreto, nel voler assecondare massimamente il legittimo desiderio dei fedeli relativo alle modalità di accostamento al sacramento, invero manifestava un'intrinseca incoerenza dal momento che, mentre da un lato si consentiva al parroco di impartire l'assoluzione generale senza previa confessione individuale, avuto evidentemente riguardo della situazione epidemiologica particolare, dall'altro si esplicitava una peculiare premura da riservarsi a tutti quei penitenti che desideravano confessarsi attraverso la forma ordinaria: a tal fine, infatti, si doveva garantire la presenza stabile di confessori pronti ad ascoltare le accuse dei singoli penitenti, nel rispetto – ov-

---

FOSSANO-CUNEO, *Decreto generale per concedere la facoltà di celebrare il sacramento della penitenza con assoluzione generale*, consultabile sul sito *internet* [www.diocesifossano.org](http://www.diocesifossano.org). "Considerando che in questo tempo di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 diversi fedeli hanno difficoltà, per paura del contagio, di accedere al Sacramento della Penitenza nella forma ordinaria con la confessione individuale e sentito in merito la Penitenzieria Apostolica, in comunione con gli altri Vescovi diocesani del Piemonte e della Valle d'Aosta, ai sensi dei cann. 961§1 2° e 962 del Codice di diritto canonico dispongo quanto segue: art. 1 – Se per il grande numero di fedeli, anche bambini e ragazzi, non sembra prudente far accedere tutti alla confessione individuale in un tempo ragionevole e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, il parroco può stabilire che nella propria parrocchia venga data l'assoluzione generale, secondo la terza forma del Rito della Penitenza del Rituale Romano, al termine delle Celebrazioni penitenziali comunitarie programmate, non però nelle Celebrazioni dell'Eucaristia. art. 2 – Così facendo, il parroco si premuri comunque di prevedere nelle proprie chiese una certa presenza di confessori affinché i fedeli che intendono confessarsi individualmente lo possano sempre fare, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. art. 3 – Come previsto dallo stesso Rito della Penitenza, quando l'assoluzione generale il sacerdote deve chiedere ai fedeli di impegnarsi a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi che al momento non possono confessare: per i bambini e i ragazzi questa richiesta verrà adattata, tenendo conto dell'età e della formazione fino a quel momento ricevuta".

<sup>95</sup> Si segnalano, in questo senso, le indicazioni previste dalla DIOCESI DI TREVISO il 17 dicembre 2020 (consultabile all'indirizzo *internet* [www.diocesiv.it](http://www.diocesiv.it)), che disponevano esplicitamente: "Se in una parrocchia il parroco dovesse giungere alla motivata convinzione che, nelle condizioni date, numerose persone desiderose di accedere al sacramento della riconciliazione ne sarebbero di fatto impedita a causa di un numero insufficiente di ministri o dalla difficoltà di garantire le condizioni per un corretto svolgimento della celebrazione, il parroco potrà fare richiesta al Vescovo di svolgere una celebrazione penitenziale con assoluzione generale".

viamente – delle norme sanitarie vigenti.

A ben vedere, quest'ultima previsione sembra mettere in discussione la *ratio* stessa di eccezionalità posta alla base della scelta relativa all'assoluzione generale: l'obbligo<sup>96</sup> di assicurare la presenza fisica dei confessori, garantendo così la possibilità per i fedeli di accostarsi al sacramento nelle forme ordinarie, mal si concilia con il presupposto stabilito nel can. 961. È difficile, dunque, non scorgere una contraddizione in termini relativamente al disposto dall'art. 2 del decreto appena menzionato, giacché, se da un lato si riconosce la facoltà per il parroco di impartire l'assoluzione generale, dall'altro tuttavia si dispone la necessaria presenza dei confessori per la celebrazione in forma ordinaria del sacramento. Nonostante la volontà della gerarchia ecclesiastica di lasciare la possibilità al fedele di scegliere in coscienza quale modalità meglio si adatti alle proprie esigenze, tuttavia l'esercizio di tale libertà potrebbe mettere in discussione, nel merito, l'esistenza effettiva dell'eccezionalità che dovrebbe connotare la decisione di impartire l'assoluzione generale. Invero la riflessione intorno alle suddette questioni non appare di poco momento, poiché, evidentemente, in gioco vi è quantomeno il discrimine tra liceità e illiceità del sacramento stesso<sup>97</sup>.

Un secondo orientamento, invece, risulta essere stato adottato da alcuni vescovi che, pur aprendo alla possibilità di impartire l'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale e malgrado la difficoltà di farsi carico di decisioni così delicate, si sono assunti la responsabilità di vagliare personalmente le condizioni di eccezionalità di cui al can. 961 § 1 n. 2. È il caso, ad esempio, del decreto disposto dal Vescovo di Saluzzo il 12 febbraio 2021, il quale prevedeva *la possibilità, per quanto riguarda la Diocesi di Saluzzo, di amministrare il Sacramento della Penitenza nella terza forma, secondo il Rito della Penitenza: "Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale"*<sup>98</sup>. A differenza del caso precedente, è chiaro che,

---

<sup>96</sup> Le parole utilizzate nel decreto sono: "il parroco si premuri comunque di prevedere nelle proprie chiese una certa presenza di confessori affinché i fedeli che intendono confessarsi individualmente lo possano sempre fare", cfr. DIOCESI DI FOSSANO-CUNEO, *Decreto generale per concedere la facoltà di celebrare il sacramento della penitenza con assoluzione generale*, cit.

<sup>97</sup> Sulla sottile linea che distingue tra illiceità e invalidità si rinvia a ANGEL GARCÍA IBÁÑEZ, *Las absoluciones colectivas. Posibilidad y límites: de las normas pastorales de 1972 al CIC 1983*, in *Reconciliación y Penitencia*, cit., pp. 869-896; PIOTR KUBIAK, *L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale*, cit., p. 150 ss.; ANTONIO DUCAY, *Recensione a L'assoluzione generale nel Codice di Diritto Canonico (cann. 961-963) alla luce della dottrina del Concilio di Trento sull'integrità della confessione sacramentale (P. Kubiak)*, cit., pp. 353-356.

<sup>98</sup> DIOCESI DI SALUZZO, *Decreto confessione e assoluzione generale*, 15 dicembre 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesisaluzzo.it](http://www.diocesisaluzzo.it).

in quest'ultimo provvedimento, l'autorità episcopale incide direttamente sulla questione, assumendo personalmente una scelta precisa e circostanziata<sup>99</sup>.

Invero, entrambi i decreti appena rammentati – presi a riferimento dei primi due orientamenti – potrebbero essere discussi nel merito, relativamente all'effettiva presenza delle condizioni di grave necessità indispensabili per amministrare l'assoluzione generale, avuto riguardo soprattutto delle restrizioni in essere durante la costanza della loro vigenza: la confessione, infatti, per definizione è un momento personalissimo che coinvolge fisicamente solo due soggetti, penitente e confessore, e proprio per le peculiari modalità di celebrazione del sacramento sarebbe in ogni caso difficile ipotizzare cospicue concentrazioni di fedeli tali da giustificare una qualche forma di assembramento.

Considerazioni di segno diverso necessitano di essere svolte riguardo ai decreti episcopali circa la possibilità di impartire l'assoluzione generale senza previa confessione individuale emanati durante la cosiddetta “prima fase” dell'emergenza sanitaria, corrispondente al trimestre marzo-maggio 2020: in quel periodo, effettivamente, il tasso di mortalità, specie negli ultraottantenni con patologie pregresse, era sicuramente considerevole e le restrizioni imposte dalle autorità civili certamente più limitanti.

A titolo esemplificativo, si ricordi il decreto del cardinale Bagnasco per la diocesi di Genova che prevedeva la possibilità, per i soli sacerdoti assistenti presso le strutture sanitarie, di impartire l'assoluzione generale quando gli ammalati ivi ricoverati fossero stati in pericolo di vita o si fossero trovati in reparti in cui non fosse stato possibile garantire al contempo l'integrità del sigillo sacramentale e le adeguate misure igienico-sanitarie<sup>100</sup>. In questo caso, si coglie il rigore della previsione, che risponde pienamente a quanto previsto dal can. 961: la scelta di circostanziare la possibilità di impartire l'assoluzione generale ai soli malati assistiti nei nosocomi appare, oltre che opportuna, anche perfettamente corrispondente al requisito della *gravis necessitas* stabilita dal Codice. Infatti, è evidente che il vescovo, lungi dal consentire l'indiscri-

---

<sup>99</sup> Analoghe previsioni sono state adottate dalla DIOCESI DI TORINO, *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale*, 9 febbraio 2021, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesi.torino.it](http://www.diocesi.torino.it); DIOCESI DI ALBA, *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale*, 12 febbraio 2021, consultabile all'indirizzo internet [www.alba.chiesacattolica.it](http://www.alba.chiesacattolica.it); DIOCESI DI PADOVA, *Nota del vicario generale – Disposizioni per zona rossa 15 marzo – 6 aprile 2021*, marzo 2021, ove si specificava che “qualora previsto in parrocchia e col consenso dell'Ordinario, è consentito il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale”. Disposizioni simili sono state prese anche nell'arcidiocesi di Udine, nella diocesi di Vicenza, Trento, ai cui siti *web* si rimanda per ulteriori approfondimenti.

<sup>100</sup> Cfr. DIOCESI DI GENOVA, *Decreto del Cardinale Arcivescovo con le disposizioni circa la facoltà di impartire l'assoluzione a penitenti, senza previa Confessione individuale, nelle strutture di cura e nei presidi ospedalieri*, 23 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.chiesadigenova.it](http://www.chiesadigenova.it).

minata applicazione della normativa sull'assoluzione generale, per converso consentiva cautamente di impartire tale straordinaria assoluzione solo in ipotesi effettivamente eccezionali.

Ancora più prudente la linea dettata dalla diocesi di Milano che, attraverso il documento *Provvedimenti al tempo dell'emergenza coronavirus*, occupandosi segnatamente della celebrazione del sacramento della penitenza specificava che *a seguito della nota pubblicata dalla Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020 contenente norme per l'assoluzione generale, l'Arcivescovo dispone che si possa celebrare nelle RSA. I Cappellani, o i Parroci delle Parrocchie in cui insistono le strutture, d'accordo con i Responsabili delle stesse, valutino le necessità e le reali possibilità di intervento richiedendo il necessario decreto dell'Ordinario diocesano alla Cancelleria Arcivescovile*<sup>101</sup>. Anche tale provvedimento attua in modo coerente il disposto del can. 961, valorizzando altresì il ruolo dei cappellani e dei parroci: questi ultimi, infatti, erano chiamati a constatare e riferire le necessità e le reali possibilità di intervento all'ordinario diocesano, non esercitando in tal guisa competenze che spettavano di diritto all'autorità superiore. Indubbiamente, sarebbe stato più opportuno riferirsi direttamente al vescovo diocesano (can. 134 § 3) piuttosto che all'ordinario: il dettato codiciale, come già rammentato, individua esplicitamente la sola autorità episcopale come quella competente a vagliare le condizioni di eccezionalità di cui al can. 961 § 1 n. 2.

Nel decreto *Assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale* il vescovo di Como disponeva, ai punti A e B, la possibilità di impartire l'assoluzione generale per tutti i sacerdoti assistenti religiosi presso le strutture, i presidi ospedalieri e le case di cura nonché le residenze sanitarie assistenziali quando i degenti fossero stati in pericolo di vita o si fossero trovati in reparti che non potevano garantire la celebrazione del sacramento secondo la forma ordinaria<sup>102</sup>. Ulteriormente, il punto C prevedeva l'opportunità per i

---

<sup>101</sup> Cfr. ARCIDIOCESI DI MILANO, *Sintesi delle disposizioni civili e canoniche circa l'emergenza COVID-19 in vigore nell'Arcidiocesi di Milano al 4 maggio 2020*, a cura dell'Avvocatura, Milano – 4 maggio 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.chiesadimilano.it](http://www.chiesadimilano.it).

<sup>102</sup> A ben vedere anche la diocesi di Vercelli sostanzialmente riprendeva, senza differenziazioni di rilievo, quanto appena ricordato laddove si disponeva nel *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale*, 23 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.archidiocesi.vc.it](http://www.archidiocesi.vc.it) che “i sacerdoti assistenti religiosi presso le strutture, i presidi ospedalieri, le case di cura e le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) possono impartire l'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale quando gli ammalati ivi ricoverati siano in pericolo di morte o si trovino in reparti in cui non sia possibile garantire contemporaneamente il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie”. Cfr. DIOCESI DI CREMONA, *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale e costituzione di ministri straordinari della comunione*, 3 aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesidicremona.it](http://www.diocesidicremona.it); DIOCESI DI ACQUI TERME, *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale*, 23 marzo 2020, consultabile

parroci di amministrare il sacramento della penitenza nella terza forma<sup>103</sup> qualora un determinato gruppo di fedeli versasse in condizioni tali da non poter accedere al sacramento attraverso la modalità ordinaria, ad esempio perché contagiati o in quarantena preventiva. Si noti come, nel caso di specie, il provvedimento introduca un preciso obbligo di preavviso al vescovo diocesano o, quantomeno, un dovere per il sacerdote di ragguagliare l'autorità episcopale circa l'avvenuta amministrazione del sacramento nella forma straordinaria<sup>104</sup>.

Il terzo e ultimo orientamento risulta essere, alla prova dei fatti, quello più cauto e prudente. In ragione, infatti, della delicatezza della disciplina che regola la terza forma di celebrazione del sacramento<sup>105</sup> della penitenza e nell'intento

---

all'indirizzo *internet* [www.diocesiacqui-piemonte.it](http://www.diocesiacqui-piemonte.it); DIOCESI DI TRIESTE, *Celebrazione delle Festività natalizie e Sacramento della Riconciliazione*, 10 dicembre 2020, consultabile all'indirizzo *internet* [www.diocesi.trieste.it](http://www.diocesi.trieste.it); DIOCESI DI CHIOGGIA, *Decreto su riconciliazione e assoluzione generale*, 17 dicembre 2020, consultabile all'indirizzo *internet* [www.diocesidichoggia.it](http://www.diocesidichoggia.it)

In questa direzione sembra andare anche il Vescovo di Alessandria che in un'apposita lettera indirizzata a tutti i fedeli della diocesi, il 3 aprile 2020, consultabile all'indirizzo *internet* [www.diocesialessandria.it](http://www.diocesialessandria.it), specificava che: "Con apposito decreto sarà concesso ai cappellani degli ospedali e delle case di riposo e di cura la facoltà di impartire l'assoluzione generale agli ospiti e al personale delle medesime, sempre ricordando la necessità di formulare l'accusa dei peccati ad un sacerdote non appena possibile. È fatto divieto di impartire l'assoluzione generale al di fuori di questi contesti». Il vescovo di Bolzano-Bressanone, in occasione del Natale 2020, indicava in un'apposita comunicazione: "Nella nostra diocesi, l'assoluzione generale potrà essere data negli ospedali, nelle case di riposo e nelle case di cura dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, proclamando in questo modo la misericordia di Dio e il perdono dei peccati alle persone che vi sono ospitate. L'assoluzione generale deve essere accompagnata dalla preghiera e da una parola spirituale di incoraggiamento. I sacerdoti che sono stati incaricati del servizio pastorale nelle suddette istituzioni sono invitati ad esercitare questo ministero". Nonostante il considerevole tempo trascorso dalla cd. 'prima fase', medesime indicazioni si rinvergono anche per il corrente anno: infatti la DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO, *Decreto (prot. 25/2021), Celebrazioni penitenziali con assoluzione collettiva*, 4 marzo 2021, consultabile all'indirizzo *internet* [www.diocesiadriarovigo.it](http://www.diocesiadriarovigo.it) disponeva che "gli assistenti religiosi presso le di cura e le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) potranno impartire l'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale quando gli ammalati e gli anziani ivi ricoverati si trovino in reparti in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione individuale e le adeguate misure sanitarie per evitare il contagio".

<sup>103</sup> Ci si riferisce alla terza forma di celebrazione, individuata nell'*Ordo Penitentiae*, corrispondente all'assoluzione collettiva. Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Il triplice rito – La celebrazione del sacramento*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., pp. 184-185.

<sup>104</sup> In questo senso si segnala anche DIOCESI DI LODI, *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale e indulgenza plenaria*, 25 marzo 2020, consultabile all'indirizzo *internet* [www.diocesi.lodi.it](http://www.diocesi.lodi.it), ove si specifica che la possibilità di impartire assoluzione generale è riconosciuta anche "ai parroci e/o ai cappellani presso comunità religiose, terapeutiche, di accoglienza o nuclei famigliari i cui membri (uno, alcuni o tutti) affetti da Covid-19 si trovino impossibilitati a garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie, o siano a rischio di contagio perché impossibilitati ad uscire. In tal caso, il ministro adotti una distanza conveniente e ricorra a mascherine e a guanti protettivi. Al riguardo sia preavvertito, entro i limiti del possibile, il Vescovo diocesano o sia informato quanto prima".

<sup>105</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Sub can. 961*, in FRANCESCO CATOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE (a cura di), *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 185.

di non lasciar spazio a leggerezze o abusi, alcuni vescovi in modo prudentiale hanno evitato di emanare disposizioni apposite<sup>106</sup>, invitando tuttavia i ministri a presentare singole richieste in ordine alla possibilità di impartire l'assoluzione generale in casi determinati. Tale modo di procedere è stato adottato, per esempio, dal vescovo di Biella che, in occasione del Natale 2020, in una lettera indirizzata a parroci, amministratori parrocchiali e cappellani, invitava i suddetti a sottoporre preventivamente i casi peculiari che potevano giustificare l'assoluzione straordinaria<sup>107</sup>. Quest'ultima scelta, oltre che essere aderente al dettato codiciale, rappresenta un chiaro esempio di atteggiamento avveduto e rispettoso del diritto. L'intento della lettera sembra, infatti, quello di voler mettere in comunicazione le realtà locali con l'autorità episcopale<sup>108</sup>, costituendo in tal modo un fluido elemento di raccordo finalizzato ad un'analisi accurata di ogni caso. L'invito all'interlocuzione descritto dalla lettera appare ponderato e lungimirante: la figura più prossima rispetto alla situazione particolare, ossia il parroco, ve-

---

<sup>106</sup> Si segnala, al riguardo, il *Decreto sulle celebrazioni in tempo di pandemia* (28 marzo 2020) del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, consultabile all'indirizzo internet [www.patriarcatovenetia.it](http://www.patriarcatovenetia.it), ove al n. 10, lett. f, che stabiliva: "Il Patriarca, a fronte di un'eventuale situazione di grave e diffuso contagio nella nostra Diocesi, che al momento non è oggettivamente presente, potrà personalmente concedere ai sacerdoti assistenti religiosi delle strutture e presidi ospedalieri e delle case di cura (e solamente per questi luoghi) la facoltà di impartire validamente ("ad validitatem") l'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale, a condizione che si tratti di ammalati ivi ricoverati, che si trovino fisicamente alla presenza del ministro, e che siano in pericolo di vita o si trovino in reparti in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie". Per il corrente anno, il medesimo indirizzo è stato adottato anche dalla DIOCESI DI GORIZIA, *Decreto sull'assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale*, 22 marzo 2021, consultabile all'indirizzo internet [www.gorizia.chiesacattolica.it](http://www.gorizia.chiesacattolica.it)

<sup>107</sup> La lettera in questione, reperibile sulla pagina web della diocesi di Biella, si riporta integralmente proprio per la sua specificità. "Come è noto i Vescovi di Piemonte e Valle d'Aosta, in considerazione dell'avvicinarsi del Natale e del protrarsi della pandemia con i rischi connessi, consultata la Penitenzieria Apostolica, hanno condiviso alcuni punti ai quali ogni Vescovo potrà far riferimento nel permettere l'uso della terza forma prevista dal Rito della Penitenza con confessione e assoluzione generale, qualora a suo giudizio ricorrano casi di grave necessità (cfr. c. 961 Codice di Diritto Canonico). In attuazione a questo dettato, chiedo che se qualcuno di voi ritenesse necessario avvalersi di questa possibilità, contatti direttamente me o la Curia diocesana, l'Ufficio del Vicario Generale, anche per telefono e, dopo attenta e condivisa valutazione, riceverà le indicazioni necessarie. Si è valutato che non è possibile stabilire a priori e concedere indistintamente tale facoltà a tutte le parrocchie, come anche richiamato nella suddetta Nota. Invito anche a leggere l'approfondimento fatto dal can. Massimo Minola, Direttore dell'Ufficio per la pastorale liturgica e da me condiviso. La nota della CEP specifica quando possa essere utilizzata questa forma straordinaria: solo nel tempo che va dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, avendo cura di predisporre una celebrazione penitenziale comunitaria apposita, separata dall'Eucaristia, accompagnando il segno sacramentale con un'adeguata catechesi che metta in rilievo la straordinarietà della forma adottata per il Sacramento, la grazia del perdono e della misericordia di Dio, il senso del peccato e l'esigenza di una reale e continua conversione, soprattutto ricordando con chiarezza che ogni penitente deve fare il proposito di confessare individualmente – non appena possibile – i singoli peccati gravi che al momento non può confessare [...]".

<sup>108</sup> Cfr. ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL, *Per una cura pastorale integrale dei fedeli in caso di pandemia. profili canonici e pastorali*, in *Ius ecclesiae*, 1, 2021, p. 216

niva valorizzata adeguatamente poiché, da un lato, il ministro si assumeva l'onere di riferire prontamente la questione specifica al vescovo, il quale, dall'altro, valutata l'effettiva eccezionalità, si faceva carico di fornire le indicazioni più opportune. La decisione di non stabilire a priori la facoltà di impartire l'assoluzione collettiva indistintamente appare condivisibile: in tal modo, infatti, si sono certamente ridotti gli spazi per interpretazioni estensive della norma e si è evitato altresì di gravare i sacerdoti di responsabilità esorbitanti dal loro ruolo.

## 7. Conclusione

Alla luce della rassegna normativa appena illustrata, è evidente come il diritto particolare attuativo del can. 961 § 2 e in vigore in alcune diocesi italiane si sia caratterizzato per una pluralità di indirizzi ermeneutici non riconducibili ad unità. Le indicazioni contenute nei provvedimenti episcopali si differenziano, poi, non solo per ragioni cronologiche (i primi decreti erano emessi nell'aprile 2020, mentre la vigenza degli ultimi scadeva il giorno di Pentecoste del corrente anno), ma anche per motivi legati al contesto territoriale di applicazione delle norme e, non ultimo, alcuni atti suggerivano perfino categorie di fedeli (ospedalizzati, malati, in punto di morte) ritenute le sole meritevoli di beneficiare della forma straordinaria di celebrazione del sacramento.

In merito all'opportunità di amministrare l'assoluzione generale presso i nosocomi e le RSA ai malati ivi degenti, sembra ragionevole la scelta operata da alcuni vescovi di impartire tale forma di assoluzione in ragione dell'effettiva eccezionalità determinata dall'insorgenza e dalla rapida diffusione del virus Covid-19, specie in concomitanza della cosiddetta "prima fase" dell'emergenza sanitaria.

Considerazioni di segno diverso devono invece svolgersi in relazione ai decreti vigenti durante il tempo di Natale 2020 e, soprattutto, nel tempo di quaresima e Pasqua 2021: è, infatti, inevitabile registrare alcune perplessità in merito alla scelta di concedere la possibilità di impartire l'assoluzione collettiva alla presenza di circostanze ambientali che, seppur difficili, non appaiono certamente paragonabili alla tragedia legata alla prima "ondata" della pandemia.

Come noto, la sottoscrizione del protocollo del 7 maggio 2020 tra il presidente della Conferenza episcopale italiana, il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli interni, finalizzato al ripristino delle celebrazioni eucaristiche *cum populo*<sup>109</sup>, è sempre stato permesso al fedele di recarsi presso i

---

<sup>109</sup> Cfr. Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,

luoghi di culto per accostarsi alla riconciliazione sacramentale. Neppure nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio elevato (le c.d. “zone rosse”), infatti, l’accesso alle chiese è stato inibito e, proprio per questa ragione, le considerevoli aperture di alcuni vescovi rispetto alla possibilità di beneficiare dell’assoluzione collettiva in modo esteso e senza opportune specificazioni in relazione quantomeno a determinate ‘categorie’ di fedeli, non appaiono del tutto condivisibili per una ragione che risiede proprio nell’infedeltà eccezionale presupposta dal can 961 § 1 n. 2<sup>110</sup>.

Non è infatti un caso che la lettera della legge precisi come sia possibile impartire l’assoluzione generale allorché *adsit gravis necessitatis, videlicet quando, attento paenitentium numero, confessoriorum copia praesto non est ad rite audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus*<sup>111</sup>: anche tenendo conto del calo delle vocazioni sacerdotali che interessa ormai da alcuni decenni il nostro Paese, appare francamente inverosimile prefigurare una

---

n. 74. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*) ribadisce l’apertura condizionata dei luoghi di culto previa sottoscrizione di appositi Protocolli (art. 1, c. 1, lett. o). Più in generale, sui risvolti della pandemia nell’arco temporale precedente e successivo alla stipula del protocollo si rinvia *ex multis*, a NICOLA COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, cit., p. 25 ss.; ANGELO LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, in *Consulta on line*, 1, 2020, p. 229 ss.; VINCENZO PACILLO, *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, cit., p. 92 ss. Sulla gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato e Chiese si veda ROMEO ASTORRI, *Interventi delle Conferenze episcopali europee e delle conferenze regionali italiane in materia di Coronavirus*, cit., pp. 301-305; MATTEO CARRER, *Salus rei publicae et salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del coronavirus*, in *BioLaw Journal*, 2, 2020, p. 1 ss.; ANDREA CESARINI, *I limiti all’esercizio del culto nell’emergenza sanitaria e la ‘responsabile’ collaborazione con le confessioni religiose*, cit., pp. 1-26; LUDOVICA DECIMO, *La “stagione” dei protocolli sanitari tra Stato e confessioni religiose*, in *Oliv. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, 6 aprile 2020, consultabile all’indirizzo internet [www.oliv.it](http://www.oliv.it), 14 maggio 2020; TIZIANA DI IORIO, *La quarantena dell’anima del civis – fidelis. L’esercizio del culto nell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, cit., pp. 36-67; MARIA LUISA LO GIACCO, *I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica” : una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 12, 2020, pp. 107-114; MANUEL GANARIN, *Specificità e potenzialità del diritto canonico al tempo della crisi epidemica in Italia*, cit., pp. 1-45; LUIGI MARIANO GUZZO, *Diritto e religione durante (e dopo) l’Emergenza da Covid-19: la legge è per l’uomo, non l’uomo per la legge*, in *Diritto e Religione nelle Società Multiculturali*, consultabile all’indirizzo internet [www.diresom.net](http://www.diresom.net), 30 marzo 2020; STEFANO MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 37, 2020, pp. 255-263; ALBERTO TOMER, *Libertà religiosa tra pandemia e garanzie costituzionali, sovranazionali e pattizie. Profili problematici nell’approccio della normativa di emergenza*, in *Ambientediritto.it*, 20, 2020, pp. 320-340.

<sup>110</sup> Il protocollo, come noto, si applica in via generale anche al sacramento della penitenza.

<sup>111</sup> Cfr. can. 961 §1 n. 2



scarszza tale da giustificare l'applicazione del terzo rito della penitenza<sup>112</sup>, tenendo in considerazione viepiù che – dopo più di un anno di convivenza forzata con il virus – le limitazioni poste a salvaguardia della salute pubblica e finalizzate al contenimento del contagio sono andate (e stanno andando) via via scemando<sup>113</sup>.

A titolo esemplificativo, specie nella cosiddetta 'seconda fase', si sarebbero potuti pianificare dei turni con archi temporali distesi per evitare assembramenti e utilizzare luoghi ampi e areati, come le sale parrocchiali o, in mancanza, il presbiterio e la sacrestia<sup>114</sup>. Quanto invece alle norme di comportamento, sarebbe stato sufficiente adottare le ormai note misure di contenimento del rischio di diffusione del virus: osservare sempre un congruo distanziamento tra il confessore e il fedele, indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree da parte di entrambi e igienizzare con soluzioni idroalcoliche le mani e le superficie con le quali si è venuti in contatto.

In conclusione, dunque, la possibilità di impartire l'assoluzione generale rappresenta a tutti gli effetti una forma straordinaria di celebrazione del sacramento e, in ragione di tale straordinarietà, sarebbe stato opportuno limitare il

---

<sup>112</sup> Ulteriormente si rammenti come la sola scarsità di sacerdoti non risulta essere di per sé stessa elemento sufficiente al fine di impartire l'assoluzione generale: in altre parole, le confessioni si potevano ascoltare usualmente in Italia nel 2021 – con un minimo di organizzazione –, entro un tempo conveniente, e nessuno sarebbe rimasto a lungo privo della grazia sacramentale; soprattutto nelle strutture parrocchiali.

<sup>113</sup> Alcune indicazioni in questo senso sono state adottate dalla DIOCESI DI MANTOVA, *Indicazioni dell'ordinario diocesano dopo il DPCM del 13 ottobre 2020*, Mantova, 24 ottobre 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesidimantova.it](http://www.diocesidimantova.it), ove si richiedeva ai "sacerdoti la disponibilità per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione nella sua forma tradizionale, seguendo con rigore le indicazioni riguardanti la sicurezza sanitaria e riportate nel Protocollo".

<sup>114</sup> Indicazioni peraltro riprese anche in molteplici diocesi. Si segnalano, solo a titolo esemplificativo, le indicazioni fornite dalla DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA, *Indicazioni pastorali del Vescovo per la celebrazione dei sacramenti e la cura pastorale degli infermi in tempo di emergenza Covid-19*, Albenga, 19 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesialbengaimperia.it](http://www.diocesialbengaimperia.it), ove si legge: "Riguardo del più complesso tema della celebrazione del Sacramento della Penitenza, queste indicazioni invitano a non utilizzare i confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la chiesa. Per la confessione nei banchi, si invita a tenere una distanza di almeno di un metro, a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento". Anche l'UFFICIO LITURGICO DELLA DIOCESI DI TORTONA, nella *Nota ai sacramenti*, consultabile all'indirizzo internet [www.diocesitortona.it](http://www.diocesitortona.it), specifica: "È vietato, in via prudenziale, l'utilizzo dei confessionali, luoghi troppo piccoli e di difficile igienizzazione dopo ogni utilizzo. Si consiglia di celebrare il sacramento in un luogo che garantisca una buona aereazione e nello stesso tempo la più sicura riservatezza (ad es. una zona riservata della chiesa, il presbiterio, la sacrestia ...)". E ancora la DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE, *Indicazioni diocesane per la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana e della penitenza*, 2020, visionabile all'indirizzo internet [www.diocesi.concordia-pordenone.it](http://www.diocesi.concordia-pordenone.it), prevedeva esplicitamente di "non utilizzare i confessionali, luoghi troppo piccoli e di difficile igienizzazione dopo ogni utilizzo" e consigliava di "celebrare il sacramento in un luogo che garantisca la massima possibile aerazione e allo stesso tempo la riservatezza dovuta al momento celebrativo".

più possibile la sua applicazione a casi che rispondessero effettivamente ad ipotesi di reale e incontestabile eccezionalità: procedere ad una interpretazione flessibile della norma, oltre che contrastare con i numerosi documenti esplicativi della materia, sedimentatisi negli anni<sup>115</sup>, invece di tendere – com'è naturale – alla *salus animarum* dei fedeli<sup>116</sup>, rischia al contrario di ingenerare soltanto esiziali malintesi.

---

<sup>115</sup> Cfr. *supra*, nota 46.

<sup>116</sup> Il tema della contemporanea salvaguardia della *salus animarum* e della *salus corpus* dei fedeli in tempo di pandemia è stato sviluppato da ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL, *Per una cura pastorale integrale dei fedeli in caso di pandemia. profili canonici e pastorali*, cit., p. 216 ss., ove l'A. afferma esplicitamente che "È sicuramente nel dialogo tra i Vescovi e i sacerdoti incaricati della cura d'anime, e tra pastori e fedeli, con l'opportuno contributo di esperti nelle varie materie (liturgia, medicina, epidemiologia, diritto, comunicazione...), che si potranno trovare le modalità più adatte alle varie circostanze per l'esercizio della cura pastorale e la celebrazione dei sacramenti in caso di pandemia", e ancora, l'Autore indica come essenziale l'opportunità "di trovare canali appropriati per meglio tutelare i diritti dei fedeli e dei pastori, di fronte ad eventuali abusi o inadempienze, sia da parte dei responsabili, statali o privati, in ambito secolare, sia di singoli pastori o fedeli, in ambito ecclesiale. A tutti i membri della Chiesa, dalla Sede Apostolica – attraverso la Segreteria di Stato e i Nunzi Apostolici – ai Vescovi diocesani, e a tutti i pastori e fedeli – ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie capacità – spetta la difesa della legittima autonomia della Chiesa nella promozione della salute integrale di tutte le persone", *ivi*, p. 218.